

Anno XLIV - N. 1  
GENNAIO-MARZO 2008

Poste italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003  
(conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB PADOVA - Pubbl. trim.

# **Rivista di diritto internazionale privato e processuale**

*fondata da* **MARIO GIULIANO**

*diretta da*

**FAUSTO POCAR** *responsabile*

**TULLIO TREVES**

**SERGIO M. CARBONE**

**ANDREA GIARDINA**

**RICCARDO LUZZATTO**

**FRANCO MOSCONI**

*estratto*



**EDIZIONI CEDAM - PADOVA**

## IL DIRITTO DI FAMIGLIA ISLAMICO NELLA PRASSI ITALIANA \*

SOMMARIO: 1. Cenni di diritto islamico in materia di famiglia. – 2. Immigrazione e rispetto della vita familiare dell'immigrato: la giurisprudenza di Strasburgo. – 3. *Segue*: il diritto al ricongiungimento familiare «poligamico» nella normativa comunitaria. – 4. *Segue*: la normativa italiana. – 5. *Segue*: la giurisprudenza italiana. – 6. La celebrazione in Italia del matrimonio di una donna islamica con un uomo non islamico. – 7. La trascrizione in Italia di matrimoni celebrati all'estero con rito islamico. – 8. Gli effetti in Italia di un matrimonio poligamico. – 9. Gli effetti in Italia di un ripudio. – 10. L'accertamento in Italia della paternità naturale. – 11. L'adozione di minori «islamici»: gli effetti in Italia di una *kafala*. – 12. Considerazioni conclusive.

1. Nel 1948 la Corte d'Appello di Roma, richiesta di riconoscere effetti in Italia a un atto di ripudio intervenuto in Siria tra due siriani, concludeva che il ripudio «ripugna alla mentalità morale e giuridica dei popoli che hanno raggiunto un maggior grado di civiltà e che del matrimonio hanno un concetto etico e sociale ben più elevato di quello che ne hanno i popoli orientali». <sup>1</sup> Queste espressioni, che oggi sarebbero sicuramente giudicate intolleranti e intollerabili, danno l'idea del disagio che alcuni istituti islamici suscitano nella coscienza sociale occidentale, e della difficoltà di integrazione degli stranieri originari di Stati islamici. <sup>2</sup> Ne è riprova – volendo

---

\* Questo lavoro sviluppa la relazione svolta al convegno «La famiglia senza frontiere», organizzato a Milano il 25 maggio 2007 dal Centro per la riforma del diritto di famiglia, e riprende un filone di ricerca iniziato ormai vent'anni fa, i cui risultati sono stati pubblicati in due scritti: *Matrimonio poligamico e ripudio nell'esperienza giuridica dell'Occidente europeo*, in questa *Rivista*, 1990, p. 853 ss., e *La famiglia islamica nel diritto internazionale privato italiano*, *ibidem*, 1999, p. 21 ss.

<sup>1</sup> App. Roma, 29 ottobre 1948, in *Foro pad.*, 1949, I, 348 ss., nota di MARTINO, e in *Annali dir. int.*, 1949, p. 259 ss.

<sup>2</sup> Tale disagio è strettamente correlato alla scelta di politica legislativa, diffusa in Europa, di rimanere fedeli alla tradizione manciniana sebbene la realtà – anche italiana – sia radicalmente mutata rispetto al periodo in cui Mancini esaltava il principio di nazionalità: se allora il criterio della cittadinanza poteva infatti trovare una giustificazione nell'aspirazione a tenere legati gli emigrati, oggi esso finisce per «importare» norme culturalmente assai lontane da quelle occidentali, con il rischio di un abuso del limite dell'ordine pubblico, e in definitiva a tutto danno dell'integrazione e della assimilazione degli stranieri ai cittadini. Di qui il dubbio se non sia meglio abbandonare ormai il criterio della cittadinanza – garante dell'identità culturale – a favore di un criterio territoriale quale la residenza abituale. Sul dibattito v. tra altri JAYME, *Diritto di famiglia: società multiculturali e nuovi sviluppi del diritto internazionale privato*, in questa *Rivista*, 1993, p. 295 ss., e *Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne*, in *Recueil des Cours*, t. 251, 1995, p. 9 ss.; LAGARDE, *Nationalité et droit international privé*, in *Annales droit Louvain*, 2003, p. 205 ss.; GAUDEMET-TALLON, *Na-*

restare in tema di ripudio – la presenza nel recente codice di diritto internazionale privato belga (introdotto con legge 16 luglio 2004) di una clausola (di ordine pubblico speciale) secondo cui «un acte établi à l'étranger constatant la volonté du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d'un droit égal ne peut être reconnu en Belgique».<sup>3</sup>

A ben vedere tuttavia quella del ripudio non è che una – e probabilmente neanche la più grave – delle problematiche connesse all'immigrazione islamica.<sup>4</sup> Tutto il diritto di famiglia islamico, infatti, è improntato a principi «tradizionali»<sup>5</sup> assai lontani da quelli radicati nella cultura giuridica occidentale. Basti qui tratteggiarne i principali.

Anzitutto il matrimonio, per il diritto islamico classico, è un contratto, anzi è uno dei pochi contratti formali previsti da tale diritto. Esso ha un duplice oggetto: l'attribuzione al marito di diritti sulla persona della moglie, e l'attribuzione alla moglie del diritto ad un corrispettivo (donativo nuziale

---

*tionalité, statut personnel et droits de l'homme*, in *Festschrift E. Jayme*, Band I, München, 2004, p. 205 ss. Vale la pena di segnalare l'alternativa, proposta in dottrina da RIAD, *Pour un Code européen de droit musulman*, in CARLIER, VERWILGHEN (éds.), *Le statut personnel des musulmans*, 1992, p. 379 ss., di elaborare un Codice europeo di diritto islamico, che raccolga – modernizzandole e privandole degli elementi più «tradizionali» – le norme islamiche a cui dovrebbero attenersi gli stranieri musulmani residenti in Europa: per una critica v. MEZGHANI, *Le juge français et les institutions du droit musulman*, in *Journal dr. int.*, 2003, p. 721 ss., a p. 742 ss.

<sup>3</sup> Art. 57 comma 1: al comma 2 vengono elencate cinque condizioni cumulativamente richieste per l'eventuale riconoscimento (ma di fatto difficili da soddisfare: cfr. CARLIER, *Le Code belge de droit international privé*, in *Revue critique*, 2005, p. 11 ss., a p. 34). Il testo della legge è riprodotto *ivi*, p. 154 ss.; e in questa *Rivista*, 2005, 231 ss., sul quale FALLON, *Le droit international privé belge dans les traces de la loi italienne dix ans après*, *ivi*, p. 315 ss.

<sup>4</sup> Può essere interessante fornire alcuni dati statistici relativi al fenomeno in Italia. Secondo l'ISTAT, i matrimoni tra italiani e stranieri (e tra stranieri) sono passati dal 4,8% del 1995 al 12,5% nel 2005. Nel 2005 sono stati celebrati in Italia circa 7.500 matrimoni tra stranieri, 18.000 matrimoni tra un italiano e una straniera, e 4.500 tra un'italiana e uno straniero: di questi ultimi un quarto circa riguarda uomini nordafricani, provenienti in maggioranza da Marocco e Tunisia. I musulmani in Italia nel 2005 erano circa 600.000, di cui 410.000 originari del Marocco e 11.000 della Tunisia: quella islamica è la seconda comunità religiosa in Italia. Accade sempre più di sovente che vengano celebrati in moschee italiane matrimoni di fatto poligamici, ma che questi non vengano poi trascritti nei nostri registri dello stato civile, o che ne venga trascritto soltanto uno. Ovviamente dai matrimoni non trascritti non discendono effetti per il nostro ordinamento. Sul problema si vedano gli atti della I Commissione della Camera dei deputati in sede di discussione del disegno di legge sulla libertà religiosa: Indagine conoscitiva, seduta del 22 ottobre 2002 (XIV legislatura), e seduta antimeridiana del 10 gennaio 2007 (XV legislatura).

<sup>5</sup> Come è stato notato, infatti, il problema del recepimento delle istituzioni di diritto islamico concerne «l'accueil par un système étatique moderne de normes qui sont à la fois étrangères et traditionnelles», legate al passato di società che rifiutano cambiamenti: MEZGHANI, *op. cit.*, p. 724. Naturalmente la situazione varia da Stato a Stato: tra i Paesi arabi il più lontano dalla tradizione è la Tunisia, che nel 1956 ha radicalmente riformato proprio il diritto di famiglia, abolendo tra l'altro la poligamia e il ripudio, e introducendo il requisito del consenso matrimoniale di entrambi i coniugi e l'istituto del matrimonio civile.

e mantenimento). Affinché il matrimonio (*nikah*) sia valido sono necessari quattro «pilastrì»: la capacità giuridica e il consenso degli sposi, l'intervento del tutore (*wali*) – a convalida del consenso della donna maggiorenne – e la costituzione del donativo nuziale (*mahr*).<sup>6</sup> Tutto il resto, ivi compresa la presenza di una guida di culto e la lettura del primo capitolo del Corano, è mero rituale. Mentre l'uomo può prendere in moglie anche donne non musulmane (ma comunque della «gente del Libro», cioè ebreo o cristiano),<sup>7</sup> la donna può sposare solo uomini musulmani.<sup>8</sup> Come è noto, il Corano autorizza inoltre la poligamia.<sup>9</sup> La poligamia è oggi in netto regresso nel mondo islamico: resiste soprattutto nel Nord-Africa (in Tunisia è peraltro vietata dal 1956) e in Medio Oriente, dove comunque viene legislativamente scoraggiata.<sup>10</sup> La forma di poligamia più diffusa risulta essere quella diacronica: l'uomo cioè sposa più donne a grande distanza di tempo l'una dall'altra, spesso con l'approvazione della/e precedente/i. In pratica accade che l'uomo prende una seconda moglie quando la prima inizia ad invecchiare e a faticare nei lavori domestici. Il diritto islamico conosce inoltre una forma di matrimonio temporaneo (*mut'a*), accolta dagli sciiti ma non dai sunniti, che di fatto rappresenta una forma di prostituzione legalizzata, con conseguente legittimità dei figli eventualmente nati dall'unione, che restano al padre.

<sup>6</sup> Per uno studio internazionalprivatistico su tale istituto v. DEL PILAR DIAGO DIAGO, *La dot islamique à l'épreuve du conflit de civilisations, sous l'angle du droit international privé espagnol*, in *Annales droit Louvain*, 2001, p. 407 ss.

<sup>7</sup> «Oggi vi sono permesse... le donne credenti e caste, le donne caste di quelli cui fu data la Scrittura prima di voi, versando il dono nuziale – sposandole»: sura V, 5.

<sup>8</sup> «E non date spose agli associatori finché non avranno creduto»: sura II, 221.

<sup>9</sup> «Se temete di non essere equi con gli orfani, sposate allora di fra le donne che vi piacciono, due o tre o quattro, e se temete di non essere giusti con loro, una sola, o le ancelle in vostro possesso; questo sarà più atto a non farvi deviare»: sura IV, 3.

<sup>10</sup> In Marocco, ad esempio, il nuovo codice della famiglia (*Moudawana*, 2004) incoraggia l'opzione monogamica da parte della moglie nel contratto di matrimonio: in mancanza di detta opzione, il marito può prendere una seconda moglie solo previa autorizzazione del giudice, e col consenso della prima moglie, della cui presenza d'altra parte la seconda moglie deve essere informata. Il nuovo codice delimita il proprio ambito di applicazione con una norma di diritto internazionale privato unilaterale. Esso si applica infatti solo ai cittadini marocchini, ai rifugiati e apolidi, alle coppie formate da almeno un marocchino, e alle relazioni tra due cittadini marocchini di cui uno musulmano (art. 2). Tale autolimitazione potrebbe creare problemi ai giudici stranieri in tutti i casi in cui il loro diritto internazionale privato richiamasse l'ordinamento marocchino per disciplinare rapporti matrimoniali tra individui non marocchini: si pensi ad esempio agli artt. 29-31 della nostra legge n. 218/1995 che richiama, in assenza di cittadinanza comune dei coniugi, la legge dello Stato di prevalente localizzazione della vita matrimoniale. In tal caso sembrerebbe opportuno ignorare l'autolimitazione delle norme marocchine piuttosto che ignorare il richiamo ad esse operato dalle nostre norme di conflitto (MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e contratti*, 4<sup>a</sup> ed., Torino, 2007, p. 250). Sulle ripercussioni in Europa della riforma marocchina v. QUIÑONES ESCAMEZ, *La reception du nouveau Code de la famille marocain (Moudawana, 2004) en Europe*, in questa *Rivista*, 2004, p. 877 ss.

Il matrimonio può essere sciolto in tre modi: attraverso annullamento o dissoluzione davanti ad un *qadi* su richiesta di uno dei due coniugi per gravi motivi, attraverso il divorzio per mutuo consenso (*kbul'*) e il ripudio unilaterale (*talaq*). Quest'ultimo è un istituto dettagliatamente disciplinato dal Corano, che prevede per la donna ripudiata un compenso speciale e una quota nella successione del marito.<sup>11</sup> La triplice formula (*talaq, talaq, talaq*), che in origine avrebbe dovuto essere proferita ad intervalli di tempo anche lunghi (a garanzia di un'attenta riflessione), può essere oggi proferita anche in una sola volta, addirittura telefonicamente. A differenza della poligamia, il ripudio è assai praticato: solo due Stati – Turchia e Tunisia – lo hanno abolito, mentre altri si sono limitati ad aumentare le cause di scioglimento del matrimonio invocabili dalla moglie.

Quanto alla filiazione, il diritto islamico ne conosce un unico tipo: la filiazione legittima. Anche l'adozione è vietata dal Corano.<sup>12</sup> Alla protezione dei minori in stato di necessità è destinato l'istituto della *kafala*, attraverso il quale un *kafil* (o meglio, di solito, una coppia di *kafil*) si assume l'obbligo – alla presenza di un giudice o di un notaio – di provvedere alle cure del minore (*makful*), senza peraltro con ciò acquisire con questi un rapporto di filiazione. La *kafala*, non interrompendo il legame giuridico con la famiglia d'origine, non determina in capo al minore un cambiamento di *status* personale, e termina di regola con la sua maggiore età.<sup>13</sup>

2. I più forti punti di attrito con la cultura occidentale sembrano connessi, almeno nell'opinione pubblica, all'istituto della poligamia o, più correttamente, del matrimonio monoandrico poliginico simultaneo.<sup>14</sup> Tant'è vero che, proprio per risolvere una volta per tutte il problema, la Francia nel 1993 ha bloccato l'immigrazione di stranieri a statuto poligamico,<sup>15</sup> preoccupandosi altresì di «regolarizzare» la posizione delle mogli già pre-

<sup>11</sup> «O Profeta! Quando ripudierete le vostre donne, ripudiatele allo spirare del periodo d'attesa. Contate bene questo periodo, e temete Iddio Signor vostro; non le scacciate dalle loro case, ed esse non ne escano se non quando abbian commesso qualche manifesta turpitudine. Questi sono i termini di Dio. E chi oltrepassa i termini di Dio tiranneggia se stesso. Tu non sai: può darsi che Iddio produca, in seguito, qualche evento che porti a riunione»: sura LXV, 1.

<sup>12</sup> «Dio non ha posto nelle viscere dell'uomo due cuori, né ha fatto... dei vostri figli adottivi dei veri figli»: sura XXXIII, 4.

<sup>13</sup> Sul tema della *kafala* e dei suoi effetti in Italia v. *infra*, par. 11.

<sup>14</sup> Poligamia e ripudio sono effettivamente ciò che di più inaccettabile vi sia per un ordinamento occidentale: così DÉPREZ, *Droit international privé et conflits de civilisations. Aspects méthodologiques. Les relations entre systèmes d'Europe occidentale et systèmes islamiques en matière de statut personnel*, in *Recueil des Cours*, t. 211, 1988-IV, p. 9 ss., a p. 158. Per uno studio di diritto comparato v. ALDEEB, BONOMI (éds.), *Le droit musulman de la famille et des successions à l'épreuve des ordres juridiques occidentaux*, Zürich, 1999.

<sup>15</sup> La legge n. 93-1027 del 24 agosto 1993 (c.d. legge Pasqua) ha introdotto nell'ordinanza 2 novembre 1945 gli artt. 15-*bis* e 30, il cui testo è opportuno riportare qui. Art. 15-*bis*:

senti sul territorio francese, imponendo alle mogli diverse dalla prima di «de-coabitare» rispetto al marito.<sup>16</sup> Sulla stessa strada si è avventurata dieci anni dopo la Spagna, prevedendo il diritto al ricongiungimento familiare in capo ad una sola moglie, a scelta del marito (e dunque non necessariamente alla prima).<sup>17</sup> È questa una decisione di politica legislativa drastica, che comporta una evidente ingerenza nella vita familiare dell'immigrato, e della cui conformità alla normativa internazionale a tutela dei diritti dell'uomo potrebbe dubitarsi.

In realtà in materia di immigrazione gli Stati godono tuttora di ampia libertà, e in particolare non hanno l'obbligo di garantire sempre e comunque il ricongiungimento familiare. Al riguardo può essere interessante ricordare qui una decisione della Commissione europea dei diritti dell'uomo del 1992 relativa alla richiesta di permesso di soggiorno in Olanda avanzata dal figlio della prima moglie di un marocchino regolarmente residente in Olanda con la seconda moglie marocchina da lui sposata in Olanda.<sup>18</sup> Le autorità olandesi avevano negato il permesso, precisando di intendere il diritto al ricongiungimento familiare limitato ad una sola moglie e ai di lei figli. Padre e figlio ricorrono allora a Strasburgo lamentando una violazione del diritto al rispetto della loro vita familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU. La Commissione riconosce la sussistenza di un'ingerenza nella vita familiare dei ricorrenti, ma rimarca la legittimità di detta ingerenza ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8. Infatti, dal momento che «les mariages polygames sont contraires à la législation néerlandaise... l'ingérence en question était «prévée par la loi»». Gli Stati godono di margine di apprezza-

---

«La carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée». Art. 30: «Lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéficiaire du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint. Sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. Le titre de séjour sollicité ou obtenu par un autre conjoint est, selon le cas, refusé ou retiré. Le titre de séjour du ressortissant étranger polygame qui a fait venir auprès de lui plus d'un conjoint, ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux, lui est retiré». La «lotta» alla poligamia è proseguita con la legge n. 2006-911 del 24 luglio 2006 relativa all'immigrazione e all'integrazione (cfr. *Revue critique*, 2006, p. 984).

<sup>16</sup> Con la circolare del 25 aprile 2000 sul «renouvellement des cartes de résident obtenues par des ressortissants étrangers polygames avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993» il Ministero degli interni ha ordinato il rimpatrio di tutte le mogli, salvo una, ovvero la «décohabitation»: è seguita la circolare del 10 giugno 2001 del Ministero del lavoro e della solidarietà, «relative au logement des femmes décohabitantes de ménages polygames et engagées dans un processus d'autonomie».

<sup>17</sup> Ley orgánica n. 14/2003 del 20 novembre 2003.

<sup>18</sup> Commissione europea diritti dell'uomo, decisione 6 gennaio 1992, ric. n. 14501/89, A. e A. c. *Paesi Bassi*, in *Décisions et Rapports* 72, p. 118 ss. La prima moglie risiedeva in Marocco con altri figli. Il ricorso è stato giudicato inammissibile.

mento nel settore dell'immigrazione: in particolare «les éléments concernant le respect de la vie familiale ne l'emportent pas... sur les considérations valables relatives à la bonne exécution des contrôles d'immigration», considerato soprattutto «le lien étroit qui existe entre la politique de contrôle de l'immigration et les considérations d'ordre public». La Commissione giunge pertanto alla conclusione che l'interferenza è non solo conforme alla legge ma anche necessaria in una società democratica «au bien-être économique du pays» nell'ambito dei controlli sull'immigrazione. Quanto al rilievo per cui in questo modo i figli di uno stesso padre sarebbero discriminati in ragione della loro nascita da matrimoni successivi, la Commissione afferma che «lorsqu'il examine l'immigration sur la base des liens familiaux, l'Etat contractant ne peut pas être tenu... de reconnaître pleinement les mariages polygames qui sont contraires à son propre ordre juridique». È sí vero che lo Stato finisce così per operare una discriminazione in base alla nascita, ma questa persegue uno scopo legittimo, e dunque non è contraria all'art. 14 CEDU.

La Corte europea vanta ormai una giurisprudenza decennale relativamente agli obblighi degli Stati in materia di immigrazione,<sup>19</sup> e ha elaborato alcuni principi.

3. I principi elaborati dalla Corte europea, recentemente (2006),<sup>20</sup> sono stati ripresi – in sede di interpretazione della normativa comunitaria – dalla Corte di giustizia, che li ha così sintetizzati. «La portata dell'obbligo per uno Stato di consentire l'ingresso sul proprio territorio ai congiunti di persone immigrate dipende dalla situazione degli interessati e dall'interesse generale... Conformemente ad un consolidato principio di diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto – senza pregiudizio degli obblighi per essi derivanti dai trattati – di controllare l'ingresso di cittadini non nazionali sul loro territorio... In materia di immigrazione, l'art. 8 (CEDU) non può essere interpretato nel senso che esso implichi per uno Stato membro l'obbligo generale di rispettare la scelta, da parte di coppie coniugate, della loro comune residenza e di consentire il ricongiungimento familiare sul proprio territorio». Nel caso di specie la Corte di Lussemburgo, basandosi sulla giurisprudenza di Strasburgo e alla luce della convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000, ha escluso che le norme della direttiva 2003/86/

<sup>19</sup> Corte europea diritti dell'uomo, 19 febbraio 1996, *Gul c. Svizzera*, par. 38; 28 novembre 1996, *Abmut c. Paesi Bassi*, par. 67; 21 dicembre 2001, *Sen c. Paesi Bassi*, par. 36; 31 gennaio 2006, *Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi*, par. 39.

<sup>20</sup> Corte di giustizia, 27 giugno 2006, causa C-540/03, *Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione europea, sostenuto dalla Commissione delle Comunità europee e dalla Repubblica federale di Germania*: il testo si legge anche in questa *Rivista*, 2007, p. 253 ss.: il passo citato è al punto 55. Le norme oggetto di giudizio sono gli artt. 4 (comma 1, ultima frase e comma 6) e 8.

CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare,<sup>21</sup> che subordinano a determinate condizioni il ricongiungimento dei figli minori, siano contrarie al diritto al rispetto della vita familiare: infatti «nel contesto della direttiva, che impone agli Stati membri obblighi positivi precisi, (le norme incriminate mantengono) a favore degli Stati stessi un potere discrezionale limitato».<sup>22</sup>

Ai nostri fini merita di essere ricordato l'art. 4 comma 4 della citata direttiva: «In caso di matrimonio poligamo, se il soggiornante ha già un coniuge convivente sul territorio di uno Stato membro, lo Stato membro interessato non autorizza il ricongiungimento familiare di un altro coniuge». È dunque indifferente se a chiedere il ricongiungimento sia la prima moglie o una moglie successiva, perché la direttiva non richiede che a convivere sul territorio comunitario sia la prima moglie. È chiaro invece che la moglie non convivente non ha diritto al ricongiungimento, e che agli Stati membri è pertanto vietato accordarle il diritto di soggiorno (a titolo di ricongiungimento, almeno). L'art. 4 contempla poi una disposizione che, in deroga all'autorizzazione prevista per i figli minorenni del soggiornante (art. 4 comma 1 lett. c), prevede che «gli Stati membri possono limitare il ricongiungimento familiare dei figli minorenni del soggiornante e di un altro coniuge». A questo riguardo, il preambolo della direttiva precisa che l'autorizzazione eventualmente concessa da uno Stato membro a questi figli «non pregiudica la facoltà per gli Stati membri che non riconoscono l'esistenza di legami familiari (poligamici), di non concedere a dette persone il trattamento riservato ai familiari per quanto attiene al diritto di risiedere in un altro Stato membro» (considerando 10); e rileva altresì che il «rispetto dei valori e dei principi riconosciuti dagli Stati membri, segnatamente qualora entrino in gioco diritti di donne... giustifica che alle richieste di ricongiungimento familiare relative a famiglia poligama possono essere contrapposte misure restrittive» (considerando 11). A dispetto dell'evidente disfavore nei confronti della poligamia che ispira la direttiva in esame,<sup>23</sup> le suddette «misure restrittive» dovrebbero trovare una valida giustificazione, più forte dell'interesse superiore del minore a ricongiungersi col padre: la normativa comunitaria infatti adotta una nozione autonoma ed ampia di «figlio»,<sup>24</sup> e

<sup>21</sup> Gazz. Uff. Un. eur., n. L 251 del 3 ottobre 2003 e in questa *Rivista*, 2004, p. 430 ss.

<sup>22</sup> Par. 62. Sul rapporto tra la direttiva 2003/86 e la CEDU v. CELLAMARE, *La disciplina dell'immigrazione nell'Unione europea*, Torino, 2006, p. 160 ss.

<sup>23</sup> Si vedano le osservazioni di TOMASI, *La tutela degli status familiari nel diritto dell'Unione europea tra mercato interno e spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, Padova, 2007, p. 152.

<sup>24</sup> Cfr. TOMASI, *La nozione di famiglia negli atti dell'Unione e della Comunità europea*, in BARIATTI, *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2007, p. 47 ss., a pp. 73-74, secondo cui sarebbe espressamente esclusa la «rilevanza delle qualificazioni nazionali del rapporto di filiazione». Per una critica alla posizione assunta dalla Comunità di fronte alla famiglia poligamica v. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il diritto all'unità familiare in Europa*:

sarebbe ormai configurabile un diritto soggettivo autonomo del figlio *uti singulus*.<sup>25</sup>

4. L'Italia non ha finora apprestato una specifica disciplina dell'immigrazione di famiglie poligamiche,<sup>26</sup> né si è avvalsa – in occasione dell'attuazione della direttiva sopra citata (d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 5)<sup>27</sup> – della facoltà di limitare il ricongiungimento dei figli nati da mogli diverse dalla convivente del soggiornante in Italia. Del resto, nonostante la diversa percezione sociale, il fenomeno migratorio di nuclei familiari poligamici risulta a tutt'oggi poco presente nelle aule dei nostri tribunali.

Il primo caso risale alla fine degli anni Ottanta, e riguardava un cittadino marocchino, residente in Italia, il quale aveva chiesto il permesso di soggiorno per le due mogli e cinque dei loro undici figli, che lo avevano raggiunto. Il permesso veniva negato, ed anzi veniva ordinata l'espulsione delle mogli. Di qui il ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, che – con ordinanza 10 gennaio 1989 – ordinava la sospensiva, considerati i «profili di gravità e irreparabilità sotto l'aspetto sociale, economico e familiare». Le due donne regolarizzavano la loro posizione, ottenendo il permesso di soggiorno l'una a titolo di ricongiungimento familiare, l'altra a titolo diverso. Cinque anni più tardi il TAR emetteva la decisione sul merito (14 dicembre 1994):<sup>28</sup> il ricongiungimento familiare delle due mogli era illegittimo, essendo la poligamia contraria all'ordine pubblico, come già rilevato dal Ministero dell'interno in una circolare del 1988 in cui veniva vietato il rilascio di permessi di soggiorno per coesione familiare in presenza di matrimoni poligamici, dal momento che la poligamia «contrasta con norme imperative (di) ordine pubblico (che come... noto sono inderogabili)».<sup>29</sup>

tra "allargamento" dei confini e "restringimento" dei diritti, in *Dir. imm. e cittadinanza*, 2004, n. 1, p. 63 ss.

<sup>25</sup> RICCI, *La "famiglia" nella giurisprudenza comunitaria*, in BARIATTI, *La famiglia* cit., p. 91 ss., a p. 133 ss.

<sup>26</sup> Per una critica a questo silenzio, e all'omesso riconoscimento del matrimonio poligamico come famiglia (di fatto) titolare del diritto all'unità familiare, v. CIANCIO, *Lavoratori senza frontiere: la condizione giuridica dello straniero residente e la tutela dei diritti costituzionali*, in *Rass. parl.*, 1999, p. 589 ss. *Contra* BONETTI, *Diritto all'unità familiare e tutela dei minori. Profili generali e costituzionali*, in NASCIMBENE (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Padova, 2004, p. 861 ss., a p. 867.

<sup>27</sup> In *Gazz. Uff.*, n. 25 del 31 gennaio 2007 e in questa *Rivista*, 2007, p. 837 ss. La versione delle norme del testo unico che verranno citate tiene già conto delle modifiche apportate dal decreto legislativo del 2007.

<sup>28</sup> In *Gli stranieri*, 1995, II, p. 58 ss., nota di FUSIELLO (*Poligamia e ricongiungimento familiare*).

<sup>29</sup> Si tratta della circolare n. 599/443/1512756/A16/88 del 1° ottobre 1988, il cui testo è riprodotto da PASTORE, *Famiglie immigrate e diritti occidentali: il diritto di famiglia musulmano in Francia e in Italia*, in *Riv. dir. int.*, 1993, p. 73 ss., a p. 110, nota 125. In una circolare di poco successiva (n. 5599/443/186378/5/11/3/1/2/I Div. del 7 ottobre 1988) si legge: «a pre-

Nel 1998 è intervenuto il testo unico sull'immigrazione,<sup>30</sup> il cui art. 29 comma 1 lett. *a*, prevede il ricongiungimento allo straniero del relativo «coniuge». Non essendo fornita dal legislatore, la definizione di «coniuge» è rimessa all'interprete, che evidentemente considera coniuge chi è unito allo straniero da un valido matrimonio. Ma c'è da domandarsi se la validità del matrimonio, e in definitiva la nozione stessa di matrimonio, vada ricostruita secondo il nostro ordinamento<sup>31</sup> o piuttosto secondo l'ordinamento straniero al quale rimandano le nostre norme di diritto internazionale privato relative al matrimonio.<sup>32</sup> A me pare che, trattandosi di materia pubblicistica, le nozioni impiegate dal legislatore debbano essere ricostruite alla luce del diritto materiale italiano,<sup>33</sup> in nome della coerenza e dell'armonia interna del nostro ordinamento. Ma se anche si pensasse di seguire un approccio internazionalprivatistico, si incapperebbe subito in una norma di applicazione necessaria, l'art. 86 cod. civ., che – configurando la libertà di stato come condizione per contrarre le nozze – obbliga a ricostruire il matrimonio come monogamico.<sup>34</sup> A rigore dunque solo la prima moglie può vantare lo *status* di coniuge: una lettura meno appiattita sul nostro

---

scindere da quelle che possono essere le norme di alcuni Paesi stranieri al riguardo, il diritto al ricongiungimento per il coniuge va riconosciuto ad una sola persona, stante il divieto nel nostro ordinamento della poligamia» (per il testo v. NASCIBENE, *Il minore straniero e le norme sull'immigrazione*, in questa *Rivista*, 1989, p. 809 ss., a p. 814, nota 7).

<sup>30</sup> D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in questa *Rivista*, 1999, p. 712 ss.

<sup>31</sup> Così, con motivazioni diverse, KOJANEC, *Emigrazione ed immigrazione*, in *Digesto*, IV ed., *Disc. Pubbl.*, V, Torino, 1990, p. 506 ss., a p. 516 (la norma sul ricongiungimento familiare – all'epoca l'art. 4 della legge n. 943/1986 – non intende d'altronde disciplinare lo *status* personale dello straniero ma «persegue la finalità di attribuire alle persone da essa contemplate una situazione privilegiata ai fini dell'ammissione e del soggiorno nello Stato»); GALOPPINI, *Ricongiungimento familiare e poligamia*, in *Dir. fam.*, 2000, p. 739 ss.; EAD., *Problemi familiari tra diritto italiano e diritto musulmano*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, p. 167 ss., a p. 173; GRASSANO, *La poligamia ed i suoi riflessi sulla validità del matrimonio contratto tra soggetti appartenenti a sistemi monogamici e poligamici*, in *Stato civ. it.*, 2004, p. 342 ss., a p. 344.

<sup>32</sup> Cfr. NASCIBENE, *Straniero e musulmano. Profili relativi alle cause di discriminazione*, in FERRARI (a cura di), *Musulmani in Italia*, Bologna, 2000, p. 235 ss., a p. 236: attribuire la qualità di coniuge alla seconda o terza moglie del poligamo non costituisce applicazione di una legge straniera contraria all'ordine pubblico, ma comporta soltanto il «riconoscimento, nell'ambito del nostro ordinamento, di taluni suoi effetti» (NASCIBENE, *La condizione giuridica dello straniero*, Padova, 1997, p. 207). Nello stesso senso MOROZZO DELLA ROCCA, *Alterità nazionale e diritto alla differenza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, p. 69 ss., a p. 76 s.

<sup>33</sup> Esattamente come quando si deve stabilire preliminarmente la qualità di coniuge o figlio di un cittadino italiano per l'attribuzione della cittadinanza italiana: v. il mio *Art. 33*, in POCAR, TREVES, CARBONE, GIARDINA, LUZZATTO, MOSCONI, CLERICI, *Commentario del nuovo diritto internazionale privato*, Padova, 1996, p. 178 ss., a p. 184 ss.

<sup>34</sup> Che si tratti di norma di applicazione necessaria è chiarito dall'art. 116, comma secondo cod. civ., secondo il quale «anche lo straniero è... soggetto alle disposizioni contenute negli artt. ...86».

diritto materiale potrebbe tutt'al più ammettere di qualificare come coniuge una qualsiasi delle mogli, purché *una* sia (si pensi al caso in cui a richiedere il ricongiungimento sia la seconda moglie, essendo la prima restia ad allontanarsi dal Paese d'origine). In entrambe le varianti, la ricostruzione «monogamica» del vincolo matrimoniale si pone in linea con la direttiva comunitaria che, come si è visto, vieta l'ingresso a più mogli dello stesso uomo.

Lo stesso art. 29 comma 1 lett. *b* del testo unico del 1998 prevede poi il diritto al ricongiungimento dei «figli minori, anche... nati fuori del matrimonio... a condizione che l'altro genitore... abbia dato il suo consenso». Se possono vantare diritto al ricongiungimento i figli naturali, è lecito pensare che analogo diritto possano vantare i figli nati dal matrimonio del padre con un'altra donna – che pure non avrebbe titolo per ricongiungersi al marito in Italia – in nome dell'interesse superiore del minore (e nella misura in cui concretamente il ricongiungimento risponda a quell'interesse). Ne deriva che, se lo straniero residente in Italia con la prima moglie chiedesse il ricongiungimento con i figli della seconda moglie, la domanda dovrebbe essere accolta. In questo modo, tuttavia, potrebbe aprirsi la strada all'ingresso in Italia anche della seconda moglie desiderosa di ricongiungersi ai propri figli, poiché la nostra legislazione contempla ipotesi di ricongiungimento «a rovescio»: secondo l'art. 29 comma 5 del testo unico infatti «è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito» previsti dal testo unico stesso.<sup>35</sup> Si tratta di un meccanismo volto a garantire al minore di godere di una vita familiare effettiva mediante il rapporto con entrambi i genitori.

5. Può tuttavia verificarsi anche un'altra ipotesi in cui l'interesse del minore porta di fatto all'ammissione di situazioni poligamiche. Si tratta dell'ipotesi sottoposta all'esame della Corte d'Appello di Torino qualche anno fa.

Il caso riguardava un cittadino marocchino residente in Italia con due mogli, e i rispettivi due figli. L'istanza presentata dall'uomo di autorizzare la seconda moglie a restare in Italia viene respinta dal Tribunale per i mino-

---

<sup>35</sup> «le famiglie poligamiche, per le quali (sussiste) difficoltà ad essere riconosciute titolari del diritto all'unità familiare, ...in riferimento al preminente interesse del minore possono dirsi destinatarie anch'esse della tutela costituzionale di cui agli artt. 29 e 30 Cost., intesa non solo come tutela del nucleo familiare bensì anche come diritto del singolo componente»: così ZORZELLA, CITTI, MIAZZI, *Diritto all'unità familiare e tutela dei minori. Profili sostanziali: la famiglia e i minori*, in NASCIBENE (a cura di), *Diritto cit.*, p. 909 ss., a p. 918. Un'altra forma di ricongiungimento a rovescio è prevista a favore dei genitori a carico del figlio residente in Italia (art. 29 comma 1 lett. *d*).

renni di Torino: ammettere il diritto al ricongiungimento familiare in base all'art. 29 del testo unico comporterebbe infatti, in questo caso, il riconoscimento di una situazione di poligamia, contraria ai principi dell'ordinamento italiano. Contro il decreto, marito e moglie propongono ricorso, che viene accolto dalla Corte d'Appello di Torino (decreto 18 aprile 2001),<sup>36</sup> in base alla previsione dell'art. 31 comma 3 del testo unico, per cui, «per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, (si) può autorizzare... la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del... testo unico». Certo tale autorizzazione convaliderebbe una situazione poligamica se concessa ai sensi dell'art. 29 «per consentire ad un coniuge di ricongiungersi all'altro coniuge in una situazione di famiglia poligamica; ma nel caso di specie l'autorizzazione viene concessa nell'interesse del figlio minore, per garantirgli la vicinanza del genitore, indipendentemente dal fatto che questo sia o meno sposato con l'altro genitore del figlio, e che sia sposato in regime monogamico o poligamico. La autorizzazione è, quindi, finalizzata a tutelare non una relazione coniugale, in ipotesi, contraria ai principi del nostro ordinamento, ma a realizzare il diritto di un minore a... non essere... separato» dal genitore. È in gioco insomma l'interesse superiore del fanciullo, richiamato dallo stesso testo unico (art. 28 comma 3) e dalla convenzione sui diritti del fanciullo (art. 3). La seconda moglie viene così autorizzata a permanere in Italia ancora per un anno.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> In *Dir. fam.*, 2001, p. 1492 ss.

<sup>37</sup> Nel 2005 è la Cassazione a doversi confrontare con un altro tipo di ricongiungimento familiare marocchino. Una donna marocchina regolarmente soggiornante in Italia ottiene il nulla osta al ricongiungimento del secondo marito e dei figli nati dal primo matrimonio sciolto con atto di ripudio: l'Ambasciata italiana in Marocco tuttavia nega il visto di ingresso dei figli posto che questi erano stati affidati alla tutela del padre. La donna presenta ricorso al Tribunale di Perugia, che, previo accertamento del fatto che al mantenimento dei bambini provvede «a distanza» la madre, accoglie il ricorso in base all'art. 29 comma 1 lett. b del testo unico (che, prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2007, prevedeva il ricongiungimento dei soli figli minori «a carico» del richiedente). I Ministeri dell'interno e degli affari esteri propongono reclamo alla Corte d'Appello di Perugia, invocando il difetto di rappresentanza legale in capo alla donna: secondo la legge marocchina – applicabile ai rapporti tra genitori e figli in base all'art. 36 della legge n. 218/1995 – la rappresentanza infatti spetta in via esclusiva al padre. La Corte rileva la contrarietà all'ordine pubblico di tale normativa discriminatoria nei confronti della madre, e dichiara applicabile la legge italiana ex art. 16 comma 2 della stessa legge n. 218/1995: di fatto la Corte invoca la convenzione sui diritti del fanciullo per concludere che risponde all'interesse dei minori ricongiungersi alla madre, anziché restare affidati in Marocco ad una zia nel disinteresse del padre. I Ministeri propongono ricorso per cassazione. La Cassazione conferma il giudizio di secondo grado, ritenendo decisivo il fatto che l'unico genitore desideroso di convivere con i figli e mantenerli è la madre, come del resto testimonia il consenso all'espatrio dei bambini prestato dal padre. Quanto alla titolarità della potestà genitoriale, la Cassazione fa leva sulla distinzione tra titolarità della potestà e esercizio della potestà, e sulla possibilità – prevista nell'ordinamento marocchino – che il padre deleghi

Un altro caso interessante è quello affrontato dalla Corte d'Appello di Milano nel 2003,<sup>38</sup> relativo al ricongiungimento della seconda moglie di un pakistano. La particolarità del caso è duplice: non solo infatti si tratta di matrimonio poligamico, ma il secondo matrimonio era stato celebrato telefonicamente. A fronte del rifiuto, da parte dell'Ambasciata italiana di Islamabad, del visto di ingresso della donna in Italia, si apre una vicenda giudiziaria che termina davanti alla Corte milanese, secondo la quale «l'esigenza di consentire il ricongiungimento di coniugi stranieri in Italia non può prescindere dall'accertata sussistenza di un vincolo che, al di là della sua certificazione per via documentale, riveste le connotazioni di un'unione matrimoniale stabile ed in concreto contraddistinta da reciproca solidarietà affettiva e materiale». Dal momento che i pretesi coniugi non hanno mai convissuto e forse neppure si sono mai conosciuti, il ricongiungimento (e dunque il visto di ingresso) va negato. Quanto alla validità del matrimonio, sia dal punto di vista formale – celebrazione telefonica – sia dal punto di vista sostanziale – mancato consenso della prima moglie alle seconde nozze del marito – i giudici milanesi non si pronunciano «dovendo la questione essere altrove ed altrimenti esaminata».<sup>39</sup>

## 6. Le autorità amministrative e giudiziarie non sono però le uniche a

---

l'esercizio concreto della potestà di cui è titolare alla madre, che quindi è ammessa a convivere con i figli. La sentenza (Cass., 9 giugno 2005 n. 12169) si legge in *Fam. dir.*, 2005, p. 354 ss., nota di P.L. CARBONE (*Applicabilità del diritto italiano al cittadino musulmano: il minore 'a carico' può ricongiungersi alla madre, cittadina del Marocco, in Italia con permesso di soggiorno*), e in questa *Rivista*, 2006, p. 438 ss.; la sentenza di secondo grado si legge, in massima, in *Gli stranieri*, 2004, p. 391.

<sup>38</sup> Decreto 24 settembre 2003, inedito.

<sup>39</sup> A distanza di quattro anni il Tribunale di Milano si è ritrovato in una situazione quasi identica: con sentenza 2 febbraio 2007 (in questo fascicolo della *Rivista*, p. 137 s.) esso ha annullato il provvedimento con cui l'Ambasciata italiana in Pakistan ha negato il visto di ingresso in Italia alla donna sposata per telefono da un connazionale residente in Italia. Essendo validamente celebrato per la legge pakistana (legge nazionale comune dei coniugi e – aggiunge il Tribunale – legge del luogo di celebrazione), il matrimonio è stato infatti giudicato formalmente valido e dunque titolo per il ricongiungimento familiare. Per un commento si rinvia a CAFARI PANICO, *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile*, in questa *Rivista*, 2007, p. 921 ss., a p. 932 s.: se da un lato l'ordine pubblico non avrebbe avuto ragione di intervenire, dall'altro avrebbe dovuto essere applicato il nuovo art. 29 comma 9 del testo unico sull'immigrazione, che prevede come motivo di respingimento della richiesta di ricongiungimento familiare il fatto che il matrimonio abbia avuto luogo «allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare... nel territorio dello Stato». Ancora diverso infine il caso deciso dal TAR Piemonte, che con sentenza 23 ottobre 2006 n. 3728 ([www.olir.it](http://www.olir.it)), ha rigettato il ricorso presentato da una marocchina contro il mancato rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari da parte della Questura di Torino. La donna aveva sposato un italiano con rito islamico presso la moschea di Torino: detto matrimonio, registrato al Consolato generale del Marocco, non era stato tuttavia trascritto all'anagrafe torinese e, non producendo quindi effetti nel nostro ordinamento, non legittimava il ricongiungimento familiare. Sul riconoscimento della *kafala* ai fini del ricongiungimento familiare v. *infra*, par. 11.

doversi confrontare con problematiche familiari islamiche. Anche gli ufficiali dello stato civile devono interrogarsi circa l'applicabilità delle norme di diritto di famiglia islamico, ogniqualvolta venga loro richiesto di celebrare un matrimonio (anche solo in parte) «islamico» o di trascrivere nei nostri registri di stato civile un matrimonio celebrato all'estero secondo il rito islamico.

In particolare, ogniqualvolta una donna islamica voglia sposare un italiano – o più genericamente un cittadino di uno Stato non islamico – l'ufficiale dello stato civile viene a trovarsi di fronte alla già ricordata regola secondo la quale la donna musulmana non può sposare un non musulmano (inteso, si badi, come aderente al credo islamico, ma non necessariamente cittadino di uno Stato islamico). E se talvolta l'italiano (o, in generale, l'«occidentale») decide di convertirsi – fittiziamente – all'Islam, nella maggior parte dei casi ciò non avviene. Ne consegue che l'autorità dello Stato di origine della aspirante sposa, da quest'ultima richiesta di dichiarare che «giusta le leggi a cui è sottopost(a) nulla osta al matrimonio»<sup>40</sup> (come previsto dall'art. 116, comma primo cod. civ.), neghi detto nulla osta. A questo punto, l'ufficiale dello stato civile non potrebbe procedere alla celebrazione del matrimonio, salvo assumersi la responsabilità di invocare il limite dell'ordine pubblico (art. 16 della legge n. 218 del 1995)<sup>41</sup> essendo il diniego del nulla osta su basi religiose contrario al principio di non discriminazione sancito sia dalla nostra Costituzione (art. 3) sia da numerosi trattati internazionali per la salvaguardia dei diritti umani.<sup>42</sup> Nella prassi, l'ufficiale dello stato civile preferisce seguire la più tranquilla via del rifiuto della celebrazione delle nozze, costringendo così i nubendi a ricorrere alla magistratura. Dalla metà degli anni Ottanta ad oggi sono noti ormai una decina di decreti emessi da vari tribunali, con cui viene disposta la pub-

<sup>40</sup> Il riferimento è alle leggi dello Stato nazionale. Taluno (BALLARINO, *Diritto internazionale privato*, 3<sup>a</sup> ed., Padova, 1999, p. 393 s.) ritiene invece che occorra riferirsi alle leggi richiamate dalle nostre norme di diritto internazionale privato, e più precisamente dall'art. 27 della legge n. 218/1995: con la conseguenza che il richiamo operato dall'art. 27 alla legge nazionale del nubendo, attraverso il meccanismo del c.d. rinvio (*ex art. 13 della legge n. 218/1995*) potrebbe in concreto rendere applicabile la legge di un altro Stato (compreso il nostro). Sul punto v. anche CORBETTA, *Stranieri e matrimonio: il diritto applicabile*, Piacenza, 2004, p. 90 ss.

<sup>41</sup> Cfr. A. MIELE, *Il matrimonio dello straniero in Italia*, Padova, 1972, p. 94 s. Tanto più che la celebrazione in assenza di nulla osta non renderebbe invalido la matrimonio, ma integerebbe solo un'infrazione di tipo amministrativo (art. 138 cod. civ.).

<sup>42</sup> L'Institut de droit international, nella risoluzione «sulle differenze culturali e l'ordine pubblico nel diritto internazionale privato della famiglia» del 2005 (su cui si tornerà *infra*, par. 8), dichiara che «les Etats doivent garantir le respect de la liberté du mariage, ce qui conduit, en droit international privé, à opposer l'ordre public aux lois étrangères comportant des empêchements de caractère... religieux» (corsivo aggiunto). Il testo della risoluzione è riprodotto in questa *Rivista*, 2005, p. 1224 ss.

blicazione delle nozze con dispensa dalla produzione del certificato di cui all'art. 116, comma primo cod. civ.<sup>43</sup>

Di fronte a questa situazione, che costringe i nubendi ad affrontare un processo, con perdita di tempo e denaro, il Tribunale di Roma ha ritenuto opportuno investire del problema la Corte Costituzionale. In riferimento all'art. 2 Cost. è stato chiesto alla Corte di dichiarare illegittimo l'art. 116 cod. civ. nella parte in cui impone allo straniero la presentazione del nulla osta da parte dell'autorità del proprio Paese, ovvero – in subordine – nella parte in cui non prevede che, in assenza di nulla osta, lo straniero possa presentare all'ufficiale dello stato civile documentazione idonea ad attestare la mancanza di impedimenti al matrimonio, secondo la propria legge nazionale.

Con ordinanza n. 14 del 30 gennaio 2003<sup>44</sup> la Corte respinge il dubbio di incostituzionalità in ragione dell'interpretazione data all'art. 116 cod. civ. dal Tribunale di Roma, e più precisamente in ragione del fatto che il Tribunale «considera isolatamente la norma impugnata, senza inquadrarla nel sistema, in particolare senza riferirsi al contesto normativo in cui l'applicazione della legge straniera è esclusa ove i suoi effetti siano contrari all'ordine pubblico». In sostanza la Corte rimette all'ufficiale dello stato civile l'incombenza di applicare l'art. 116 cod. civ. alla luce delle norme di diritto internazionale privato contenute nella legge n. 218 del 1995: ne consegue, tra l'altro, che laddove l'applicazione della legge straniera produca nel caso concreto effetti contrari ai principi fondamentali del nostro ordinamento, l'ufficiale dello stato civile avrebbe l'obbligo di far scattare il limite dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 16 della legge n. 218.<sup>45</sup>

Solo nel 2007 una risposta al problema è pervenuta dal Ministero dell'interno, che in una circolare (n. 46 dell'11 settembre) ha imposto agli

<sup>43</sup> Trib. Verona, decreto 6 marzo 1987, in *Stato civile it.*, 1987, II, p. 201 ss., nota di ARENA (*In margine ad una sentenza che ha autorizzato l'ufficiale dello stato civile ad eseguire le pubblicazioni di matrimonio di uno straniero impossibilitato a presentare il nulla-osta di cui all'art. 116 c. c.*, *ibidem*, I, p. 187 ss.); Trib. Torino, decreto 24 febbraio 1992, in questa *Rivista*, 1992, p. 985 ss.; Trib. Torino, decreto 24 giugno 1993, in *Dir. fam.*, 1993, p. 1181 ss.; Trib. Barcellona, decreto 9 marzo 1995, in *Dir. fam.*, 1996, p. 164 ss.; Trib. Napoli, decreto 29 aprile 1996, in *Fam. dir.*, 1996, p. 454 ss., nota di CANTA (*Coppie miste e limiti di applicazione dell'art. 116 c.c.*); Trib. Taranto, decreto 13 luglio 1996, in *Fam. dir.*, 1996, p. 445 ss., nota di VENCHIARUTTI (*Matrimonio dello straniero e impedimenti di carattere religioso*); Trib. Treviso, decreto 15 aprile 1997, in questa *Rivista*, 1997, p. 744 ss.

<sup>44</sup> L'ordinanza è pubblicata, tra le altre, in questa *Rivista*, 2003, p. 937 ss. (con commento, a p. 925 ss., di D'ARIENZO, *La Corte costituzionale e il matrimonio dello straniero in Italia*), e in *Riv. dir. int.*, 2003, p. 814 ss. (dove, a p. 704 ss., si legge un commento di BIAGIONI, *Pubblicazioni matrimoniali e ordine pubblico*).

<sup>45</sup> Il compito affidato dalla Corte Costituzionale all'ufficiale dello stato civile è del resto in linea con quello affidatogli dal Ministero della giustizia (con circolare 7 gennaio 1997 n. 1/50/FG/29) in sede di trascrizione, iscrizione o annotazione di sentenze straniere ai sensi dell'art. 67 della legge n. 218/1995.

ufficiali dello stato civile di non tener conto della condizione relativa alla fede islamica eventualmente contenuta nel nulla osta al matrimonio. Posto che «la normativa costituzionale prevede l'assoluta libertà di fede religiosa e non consente di limitare in alcun modo l'istituto del matrimonio in dipendenza della fede religiosa di uno o di entrambi i coniugi... (si) dovrà procedere alle pubblicazioni di matrimonio senza tener conto della condizione relativa alla fede religiosa» posta dalle autorità straniere.

7. L'altro problema con cui l'ufficiale dello stato civile deve confrontarsi è, come si è anticipato, quello della trascrizione di matrimoni celebrati all'estero secondo il rito islamico, da cittadini italiani, o da un/una cittadino/a italiano/a e una/un cittadina/o straniera/o. Nel 1987 il Ministero di grazia e giustizia ha emanato una circolare<sup>46</sup> in cui si sottolinea il «patente contrasto... fra l'istituto del matrimonio islamico e l'ordinamento dello Stato»: il matrimonio islamico, infatti, «ammette la poligamia e la dissolubilità del matrimonio *ad nutum* del marito, oltre a stabilire numerose altre regole che confliggono con i principi della parità di diritti e doveri fra i coniugi». Queste caratteristiche «snaturano in modo così radicale l'istituto del matrimonio disciplinato dall'ordinamento italiano, da far dubitare che il consenso... sia da considerare giuridicamente esistente; ma in ogni caso si ritiene che il matrimonio celebrato dal cittadino secondo il rito islamico sia sicuramente affetto da nullità, per contrasto con i principi dell'ordine pubblico». Di conseguenza l'ufficiale dello stato civile che riceve copia di un atto di matrimonio celebrato all'estero con rito islamico deve «senz'altro procedere alla sua trascrizione (anche se si tratti di un secondo, o terzo, o quarto matrimonio...) con l'obbligo di rapporto al Procuratore della Repubblica competente per la proposizione della domanda di nullità».<sup>47</sup>

L'anno successivo, su richiesta dello stesso Ministero nonché del Ministero degli affari esteri, il Consiglio di Stato si è espresso in senso opposto. Nel parere del 7 giugno 1988<sup>48</sup> ha infatti affermato che «il diritto islamico collega (al matrimonio) fini di natura ed entità non dissimili da quelli propri del medesimo negozio concluso secondo la legge del nostro ordinamento», sicché il matrimonio celebrato con rito islamico è in sé trascrivibile nei registri dello stato civile italiano. Naturalmente l'ufficiale dello stato civile ha il compito di verificare che in concreto non sussistano elementi sostanziali in contrasto con i nostri principi fondamentali: in particolare occorre verificare lo stato libero di entrambi i nubendi, e negare la trascrizione del secondo matrimonio del poligamo.

<sup>46</sup> Circolare n. 1/54/FG/3(86)1395: il testo si legge in CAFARI PANICO, *Lo stato civile ed il diritto internazionale privato*, Padova, 1992, p. 169.

<sup>47</sup> L'ufficiale dello stato civile non potrebbe, in altre parole, rifiutare la trascrizione invocando il limite dell'ordine pubblico: critico CAFARI PANICO, *Lo straniero* cit., p. 933 ss.

<sup>48</sup> Consiglio di Stato, sez. III, 7 giugno 1988: cfr. *Servizi demografici*, 1989, p. 74.

Alla luce di detto parere, il Ministero di grazia e giustizia ha emesso una seconda circolare<sup>49</sup> in cui si invitano gli ufficiali di stato civile a procedere alla trascrizione dei matrimoni celebrati con rito islamico all'estero,<sup>50</sup> previa verifica dell'assenza di impedimenti inderogabili secondo la legge italiana. «Poiché... non può farsi derivare dalla contrarietà all'ordine pubblico di alcuni aspetti della disciplina del rapporto nel diritto islamico un elemento ostativo alla trascrizione del vincolo nei registri dello stato civile, tali conseguenze contrarie (all'ordine pubblico) dovranno essere evitate mediante la verifica dell'inesistenza di precedenti matrimoni contratti dagli sposi».<sup>51</sup> Resta naturalmente difficile per l'ufficiale dello stato civile procedere a tale verifica laddove eventuali matrimoni siano stati celebrati all'estero (e, ovviamente, non risultino dal nulla osta rilasciato dall'autorità straniera).<sup>52</sup>

Nel 2001, infine, il Ministero dell'interno ha emanato una nuova circolare<sup>53</sup> in cui è prevista la trascrivibilità del «primo matrimonio celebrato secondo il rito islamico tra un cittadino italiano e un cittadino di religione islamica».

8. La distinzione che, in base al parere del Consiglio di Stato, viene correttamente operata tra formalità di celebrazione del matrimonio e requisiti sostanziali del matrimonio stesso si ritrova negli atti dell'unico giudizio noto in cui – incidentalmente, per vero – si è affrontato (anche) il problema degli effetti privatistici della poligamia. Questa, in estrema sintesi, la lunga vicenda. Un vedovo italiano sposa in Somalia una donna somala, ma poco dopo viene a mancare. La moglie, temendo di essere estromessa dall'eredità dalle figlie nate dal primo matrimonio del marito, chiede il sequestro conservativo dei beni ereditari. La domanda di convalida del sequestro viene respinta dal Tribunale di Lodi, che ritiene il matrimonio somalo, celebrato con rito islamico, privo di effetti. La donna ricorre alla Corte d'Appello di Milano che accoglie l'impugnazione sulla base dell'art.

<sup>49</sup> Circolare n. 1/54/FG/3(86)1395 del 3 ottobre 1988, in CAFARI PANICO, *Lo stato civile* cit., p. 172.

<sup>50</sup> La precisazione «all'estero» è contenuta in una successiva circolare (n. 1/54/FG/3(86)1395 del 7 febbraio 1989, in CAFARI PANICO, *Lo stato civile* cit., p. 173).

<sup>51</sup> «O negando ogni effetto nell'ordinamento italiano ad eventuali cause di scioglimento del vincolo comunque in contrasto con l'ordine pubblico quale ad esempio il ripudio unilaterale». Oggi è l'art. 18 del d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) a decretare la non trascrivibilità degli «atti formati all'estero... se sono contrari all'ordine pubblico».

<sup>52</sup> Il fatto che l'uomo sia già sposato uno, due o tre volte non osta evidentemente al nuovo matrimonio, e l'autorità straniera non rileva pertanto alcun impedimento al matrimonio: e d'altra parte l'ordinamento italiano recepisce *in toto* la valutazione sulla capacità matrimoniale effettuata nell'ordinamento straniero, indipendentemente dal suo contenuto materiale (così SCOVAZZI, *Il matrimonio del cittadino straniero in Italia*, in questa *Rivista*, 1984, p. 433 ss., a p. 436).

<sup>53</sup> Circolare 26 marzo 2001, in questa *Rivista*, 2002, p. 283 ss.

115 cod. civ.: si tratta infatti di matrimonio validamente celebrato «in paese estero secondo le forme ivi stabilite».<sup>54</sup> Il fatto che l'ordinamento somalo preveda istituti quali la poligamia e il ripudio è giudicato assolutamente ininfluenza, dal momento che questi istituti non assumono alcun rilievo (neanche indiretto) ai fini della richiesta della convalida del sequestro. La Corte avrebbe potuto fermarsi qui ma ha voluto spingersi oltre. Dalla sentenza della Cassazione risulta infatti che i giudici milanesi hanno sostenuto che «il figlio e la moglie del musulmano poligamo sono comunque ammessi a succedere ai beni lasciati da costui in Italia e... che l'accertamento dell'esistenza di un matrimonio valido – o di una filiazione legittima – rappresenta questione preliminare rispetto a quella principale della devoluzione ereditaria e, non implicando un'inserzione nella *lex fori* delle norme straniere che ammettono la poligamia o vietano i matrimoni misti, non pone neppure un problema di compatibilità con l'ordine pubblico interno». Le figlie del defunto ricorrono in Cassazione. La Suprema Corte, con sentenza n. 1739 del 2 marzo 1999,<sup>55</sup> conferma il giudizio d'appello.

La vicenda è sicuramente interessante: da un lato infatti viene riconosciuta la validità di un matrimonio celebrato all'estero con rito islamico,<sup>56</sup> dall'altro – come si è detto – sembrano riconoscersi effetti ad un matrimonio poligamico. Ciò che invero stupisce è che il problema della successione di uno *straniero poligamo* sia stato affrontato (e risolto) nel giudizio d'appello inerente a un caso relativo alla successione di un *italiano monogamo*. L'opportunità di questo *obiter dictum* è discutibile: resta tuttavia apprezzabile la soluzione fornita, che deriva da una corretta impostazione del problema della poligamia, e che trova un precedente in una nota del marzo 1992 a cura della Direzione generale degli affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, relativa a «denunce di nascita presentate da cittadini stranieri poligami». In quella nota, indirizzata al Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bologna, si affermava che il ricono-

<sup>54</sup> Del resto in base all'art. 28 della legge n. 218/1995 «il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione».

<sup>55</sup> In questa *Rivista*, 1999, p. 613 ss.; in *Giust. civ.*, 1999, I, p. 2695 ss., nota di DI GAETANO (*I diritti successori del coniuge superstite di un matrimonio poligamico. Questione preliminare e validità nel nostro ordinamento dell'unione poligamica*); in *Arch. civ.*, 1999, p. 1377 ss., nota di SANTARSIERE (*Matrimonio islamico e successione del coniuge*); in *Fam. dir.*, 1999, p. 327 ss., nota di ZAMBRANO (*Ordine pubblico e matrimonio contratto all'estero secondo il rito mussulmano*); e in *Foro it.*, 1999, I, 1458 ss., nota di BALENA. La Corte invoca, oltre all'art. 115 cod. civ., gli artt. 17 e 26 disp. prel. cod. civ. (relativi allo stato e alla capacità delle persone, e rispettivamente alla forma degli atti): il giudizio era infatti iniziato prima dell'entrata in vigore della riforma del 1995 (art. 73 della legge n. 218).

<sup>56</sup> Nella già citata (*supra*, nota 42) risoluzione dell'Institut de droit international si legge: «Les Etats ne devraient pas refuser de reconnaître des mariages célébrés à l'étranger, même impliquant leurs nationaux, au motif que le mode de célébration, religieux ou laïque, est inconnu de leur droit».

scimento dello *status* di legittimità attribuito alla figlia di una coppia poligama di nigeriani (si trattava del secondo matrimonio anche per la moglie) dalla loro legge nazionale, «in quanto specificamente riferito ad un ordinamento straniero, non confligge con le norme del diritto italiano (né) urta con i principi di ordine pubblico, perché esso si limita a prendere atto, recependola nell'ambito del sistema regolato dal diritto internazionale privato, dell'attribuzione di legittimità che l'ordinamento nigeriano fa nei riguardi di un proprio cittadino». <sup>57</sup>

Ora, va detto che difficilmente i nostri giudici saranno chiamati a pronunciarsi in merito alla poligamia in via principale: il matrimonio poligamico infatti è prevedibilmente destinato a finire nelle aule dei tribunali in cause successorie, o comunque in cause – di scioglimento del matrimonio, filiazione, risarcimento dei danni, ecc. – rispetto alla soluzione delle quali la sua validità costituisce mera questione preliminare. <sup>58</sup> A differenza di quanto si è visto a proposito del diritto al ricongiungimento familiare, in questi casi ci si colloca esclusivamente nell'ambito del diritto privato, e dunque il problema della definizione dello *status* di coniuge delle varie mogli del poligamo va affrontato nella prospettiva internazionalprivatistica. La Corte milanese, come già il Ministero di grazia e giustizia, accenna alla configurazione della questione della validità del matrimonio poligamico come questione preliminare e, senza chiarire quale sia la legge applicabile (alla questione preliminare, ma anche alla principale), esclude l'operare del limite dell'ordine pubblico. Ma se il ragionamento seguito è corretto, ne deriva che il matrimonio poligamico, oggetto di questione preliminare, deve essere considerato valido tutte le volte che la legge nazionale del marito prevede la poligamia. <sup>59</sup> In altre parole il limite dell'ordine pubblico, con-

<sup>57</sup> D'altronde, prosegue la nota, se si facesse scattare il limite dell'ordine pubblico, occorrerebbe applicare il diritto italiano, e specificamente la disciplina italiana del riconoscimento di figlio naturale: e, in mancanza di riconoscimento da parte dei genitori, «il minore dovrebbe essere iscritto nei registri di nascita come figlio di genitori non conosciuti e dichiarato poi in istato di adattabilità». A favore della legittimità del figlio nato dal secondo matrimonio si dichiara anche MENGOLZI, *I problemi giuridici della famiglia a fronte del processo di integrazione europea*, in *Fam. dir.*, 2004, p. 643 ss., a p. 646.

<sup>58</sup> O, come è stato pure sostenuto, un «substitution problem», ovvero un problema inerente alla sostituzione del termine «matrimonio» impiegato nelle norme materiali applicabili alla questione in causa (successione, filiazione, ecc.): cfr. SCHMIDT, *The Incidental Question in Private International Law*, in *Recueil des Cours*, t. 233, 1992-II, p. 305 ss., a p. 335 ss. (spec. p. 338).

<sup>59</sup> Questa conclusione – si badi – presuppone di accogliere per la questione preliminare la c.d. soluzione disgiunta, ossia di applicare la legge richiamata dalla norma di conflitto italiana che specificamente contempla le condizioni per contrarre matrimonio (ossia l'art. 27 della legge n. 218/1995). Il limite dell'ordine pubblico non interverrebbe del resto neppure se si accogliesse la c.d. teoria dell'assorbimento e la questione principale fosse regolata dalla legge di uno Stato che ammette la poligamia: in questo caso, infatti, la questione preliminare sarebbe regolata dalla stessa legge che regola la questione principale, senza che entrino in gio-

cepito dall'art. 16 della legge n. 218 del 1995 come valvola di sicurezza dell'armonia interna del nostro ordinamento, non sarebbe in grado di impedire il riconoscimento dell'esistenza di legami poligamici da cui deriverebbero precise conseguenze giuridiche in ordine alla domanda principale rivolta al giudice.

Ma, come si è già accennato a proposito del diritto al ricongiungimento familiare, esiste nel nostro ordinamento anche un altro meccanismo di tutela dell'armonia interna, che opera addirittura a partire da una linea piú avanzata: è il meccanismo costituito dalle norme c.d. di applicazione necessaria, contemplate dall'art. 17 della legge n. 218, che rappresentano un limite preventivo rispetto all'applicazione del diritto straniero. Tra dette norme abbiamo già visto figurare l'art. 86 cod. civ., che richiede per la celebrazione del matrimonio lo stato libero di entrambi i nubendi. Ora, poiché precludono il normale gioco delle norme di diritto internazionale privato, le norme di applicazione necessaria devono essere rispettate anche quando le norme di diritto internazionale privato sono chiamate a individuare la legge applicabile ad una questione preliminare.<sup>60</sup> Se così è, allora si può concludere che al matrimonio poligamico, oggetto di questione preliminare, non devono essere riconosciuti effetti, indipendentemente dal fatto che la legge nazionale del marito preveda la poligamia.<sup>61</sup>

Ma anche una diversa teoria potrebbe essere sostenuta. Si potrebbe infatti ritenere che la monogamia – di entrambi i coniugi<sup>62</sup> – nel nostro ordinamento costituisce piú che un principio generale (rientrante nel limite

---

co le norme di conflitto del foro (ivi compresa la clausola di ordine pubblico). In questo senso si sono espressi in passato AGO, *Teoria del diritto internazionale privato*, Padova, 1934, p. 321 s.; BENTIVOGLIO, *Questione preliminare e validità di un matrimonio poligamico ai fini di una successione "mortis causae"*, in *Giur. comp. dir. int. priv.*, 1956, p. 104 ss.; e CASSONI, *Considerazioni sugli istituti della poligamia e del ripudio nell'ordinamento italiano*, in *Riv. notariato*, 1987, p. 233 ss., a p. 235.

<sup>60</sup> MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale* cit., p. 247. Le norme di applicazione necessaria non interverrebbero invece ove si seguisse la teoria dell'assorbimento, proprio perché quella teoria non fa intervenire le norme di diritto internazionale privato del foro (*supra*, nota 59).

<sup>61</sup> MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2006, pp. 67, 69.

<sup>62</sup> La mancanza di libertà di stato è infatti un impedimento c.d. bilaterale, nel senso che anche quando interessa uno solo dei nubendi, «travolge» anche l'altro. Può essere interessante segnalare che, relativamente ai marocchini, la bilateralità dell'impedimento è venuta meno in Francia in quanto l'art. 5 della convenzione franco-marocchina del 1981 sullo statuto delle persone e della famiglia, e sulla cooperazione giudiziaria, stabilisce l'applicazione distributiva delle leggi nazionali dei nubendi, sicché un marocchino già sposato è ammesso a sposare una cittadina francese. D'altra parte la legislazione di alcuni Stati arabi ammette la poligamia come privilegio di nazionalità (e di religione), anche se il marito è uno straniero di statuto monogamico: così, ad esempio, la legge algerina è competente a disciplinare la capacità e i requisiti di sostanza del matrimonio laddove uno dei coniugi (e quindi anche solo la moglie) sia algerina.

dell'ordine pubblico), un elemento essenziale, un requisito oggettivo dell'istituto matrimoniale, in difetto del quale il matrimonio è nullo (come del resto prevede espressamente l'art. 117 cod. civ.). In quanto tale, esso è sempre retto dalla *lex fori*, trattandosi in definitiva di un problema di qualificazione dell'istituto stesso.<sup>63</sup>

Il ricorso alle norme di applicazione necessaria (o, in alternativa, alla qualificazione *lege fori*) presenta tra l'altro il vantaggio di risolvere nello stesso modo la questione «poligamia» sia che questa si presenti in via preliminare sia che si presenti eventualmente in via principale (nonché di garantire armonia di disciplina a fini pubblicistici – specificamente in materia di immigrazione – e privatistici). Al contrario, il ricorso al limite dell'ordine pubblico produrrebbe conseguenze diverse a seconda che si tratti della questione in via preliminare piuttosto che in via principale: nel primo caso infatti il limite non potrebbe scattare, mentre nel secondo scatterebbe prevedibilmente in maniera sistematica.<sup>64</sup>

A questo proposito va rilevato che l'aprioristica chiusura dei Paesi occidentali nei confronti della poligamia (ma anche di altri istituti di diritto islamico) ha recentemente indotto l'Institut de droit international a pronunciarsi a favore della dottrina – di origine francese – dell'effetto attenuato dell'ordine pubblico.<sup>65</sup> Nella risoluzione «sulle differenze culturali e l'ordine pubblico nel diritto internazionale privato della famiglia», adottata in occasione della sessione di Cracovia del 2005, l'Institut ha infatti invitato gli Stati a limitare il ricorso all'eccezione di ordine pubblico alle ipotesi in cui l'applicazione del diritto straniero pregiudicherebbe, in concreto, il principio di uguaglianza, ipotesi che l'Institut circoscrive alla presenza di particolari collegamenti tra gli interessati e uno Stato che non conosce la poligamia (*in primis* lo Stato del foro). In pratica, l'ordine pubblico potrà – non, si badi, dovrà<sup>66</sup> – essere invocato per negare il riconoscimento di matrimoni poligamici validamente celebrati all'estero, qualora i coniugi avessero, al

<sup>63</sup> Del resto non esiste una norma di diritto internazionale privato in materia di requisiti oggettivi del matrimonio. Il ragionamento proposto è analogo a quello sostenuto da parte della dottrina spagnola (nonché dalla Dirección General de los Registros y del Notariado) a proposito della diversità di sesso dei coniugi: posto che in Spagna la eterosessualità non è (più) un requisito oggettivo del matrimonio, possono sposarsi sul territorio spagnolo persone dello stesso sesso, anche se cittadini di Stati che non conoscono il matrimonio omosessuale. Cfr. CALVO CARAVACA, CARRASCOSA GONZÁLEZ (dir.), *Derecho internacional privado*, vol. II, 8ª ed., Granada, 2007, pp. 70-71.

<sup>64</sup> Vanificando tra l'altro l'intento di uniformità delle soluzioni insito nella soluzione disgiunta delle questioni preliminari.

<sup>65</sup> Cfr. già il mio *La famiglia islamica* cit., p. 32. Nel 1980 Barile sosteneva che il divieto della poligamia «non riguarda certo i casi di mogli e di figli di matrimoni poligamici legittimamente stipulati da sudditi maomettani residenti in territori arabi»: BARILE, *Ordine pubblico (dir. int. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, p. 1106 ss., a pp. 1119-1120.

<sup>66</sup> A differenza di quanto visto *supra*, nota 42 a proposito degli impedimenti matrimoniali di tipo religioso.

momento delle nozze, la residenza abituale in uno Stato «monogamico», o qualora la prima moglie abbia la cittadinanza di tale Stato<sup>67</sup> o sia ivi residente. In tutti gli altri casi, l'ordine pubblico non dovrebbe essere opposto al riconoscimento di effetti, posto che «l'exclusion réciproque systématique des lois de cultures différentes au moyen de l'exception d'ordre public méconnaîtrait l'exigence de coordination des systèmes juridiques» e che «le respect des identités culturelles est devenu un objectif du droit international qui doit trouver à s'appliquer en droit international privé».

A fronte di questa apertura manifestata dall'Institut de droit international si registra d'altra parte una chiara cautela, se non addirittura una chiusura, da parte di altri organi internazionali. Mi riferisco in particolare alle prese di posizione contro la poligamia da parte del Comitato ONU sull'eliminazione delle discriminazioni nei confronti della donna<sup>68</sup> e del Comitato dei diritti dell'uomo,<sup>69</sup> ma soprattutto ad alcune osservazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo. In un caso del 2003 relativo alla libertà di associazione in Turchia,<sup>70</sup> la Corte ha trovato il modo di affermare che «le domaine du for intérieur est tout à fait différent de celui du droit privé, ce dernier concernant l'organisation et le fonctionnement de la société tout entière». Ne consegue che ogni Stato contraente «peut légitimement empêcher que les règles de droit privé d'inspiration religieuse portant atteinte à l'ordre public et aux valeurs de la démocratie au sens de la Convention (par exemple les règles permettant la discrimination fondée sur le sexe des intéressés, telles que la polygamie, les privilèges pour le sexe masculin dans le divorce et la succession) trouvent application sous sa juridiction». Resta infatti salvo «le rôle de l'Etat consistant à organiser d'une façon neutre et impartiale l'exercice des religions».

Il fatto che organi internazionali deputati a garantire l'osservanza dei diritti umani legittimino gli Stati, nel pieno rispetto della libertà religiosa, a negare effetti a matrimoni poligamici, in nome del principio di non discriminazione, credo segni la strada da percorrere.

9. Venendo al ripudio, da cui abbiamo preso le mosse, occorre partire da una constatazione di fatto: contrariamente a quanto avviene in Francia, dove il problema del ripudio resta il principale scoglio «isla-

<sup>67</sup> Ricordo che nel caso della prima moglie italiana, costei in Italia ha l'alternativa di chiedere lo scioglimento del matrimonio in base all'art. 3 n. 2 lett. e della legge sul divorzio.

<sup>68</sup> General Recommendation 21 del 1994 («Equality in Marriage and in Family Relations»), punti 13 e 14; v. anche le osservazioni presentate nel 1997 in occasione dell'esame dei rapporti di Namibia e Bangladesh.

<sup>69</sup> General Comment 28(68) del 29 marzo 2000 relativo all'art. 3 del patto internazionale sui diritti civili e politici (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10), punto 24.

<sup>70</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 13 febbraio 2003, *Refab Partisi e altri c. Turchia*, par. 128; al par. 93 la Corte rileva che il principio di laicità è uno dei principi fondamentali dello Stato a tutela dei diritti umani e della democrazia.

mico»,<sup>71</sup> in Italia i casi giurisprudenziali vanno progressivamente diminuendo. La prima pronuncia risale al 1948,<sup>72</sup> e l'ultima – del 2006<sup>73</sup> – ha interrotto un decennio di «silenzio»: un'unica volta (nel 1969) il ripudio è arrivato in Cassazione.<sup>74</sup>

In tutti i casi in cui è stato chiesto, il riconoscimento di un ripudio intervenuto all'estero è stato negato in quanto contrario all'ordine pubblico: vuoi perché lesivo del principio – costituzionale e internazionale – di uguaglianza tra i coniugi<sup>75</sup> vuoi perché effettuato senza il vaglio di un organo giudiziario straniero (ancorché in assenza di opposizione da parte della moglie).<sup>76</sup> In altri casi, invece, i nostri giudici sono stati richiesti di pro-

<sup>71</sup> Solo nel 2001 si segnalano Cass., 3 luglio 2001, in *Revue critique*, 2001, p. 704 ss., nota di GANNAGÉ, e App. Paris, 13 dicembre 2001, *ibidem*, 2002, p. 730 ss., nota di GANNAGÉ. Di qui il costante interesse per il tema da parte della dottrina: cfr., tra altri, EL-HUSSEINI BEGDACHE, *Le droit international privé et la répudiation islamique*, Paris, 2002; LAGARDE, *Les répudiations étrangères devant le juge français et les traces du passé colonial*, in *Privatrecht in Europa. Festschrift H.J. Sonnenberger*, München, 2004, p. 481 ss.

<sup>72</sup> Si tratta della sentenza (citata all'inizio, nel testo e in nota 1) App. Roma, 29 ottobre 1948.

<sup>73</sup> App. Torino, 9 marzo 2006, in *Dir. fam.*, 2007, p. 156 ss., nota di SINAGRA (*Ripudio-divorzio islamico e ordine pubblico italiano*): il caso è interessante perché riguarda lo scioglimento per ripudio in Marocco del matrimonio ivi celebrato da due cittadini italiani residenti in Italia.

<sup>74</sup> Cass., 5 dicembre 1969 n. 3881, in questa *Rivista*, 1970, p. 868 ss.; in *Riv. dir. int.*, 1970, p. 590 ss.; e in *Foro it.*, 1970, I, 1977 ss.

<sup>75</sup> App. Roma, 29 ottobre 1948 cit. (entrambi i coniugi erano siriani); Cass., 5 dicembre 1969 n. 3881 cit. (su impugnazione di App. Milano, 14 dicembre 1965, di cui alla nota successiva).

<sup>76</sup> App. Milano, 14 dicembre 1965, in questa *Rivista*, 1966, p. 381 ss., con commento di LANFRANCHI, *Sull'efficacia in Italia di un atto di ripudio iraniano*, a p. 526 ss.: il marito era iraniano, la moglie italiana; e in *Foro pad.*, 1967, I, 510 ss., nota di MIELE, *Ripudio iraniano della moglie già cittadina italiana e riflessi (delibatorii o internazionalprivatistici?) nel nostro ordinamento*. Con sentenza di pari data la Corte milanese rigettava un'altra domanda di riconoscimento di ripudio presentata dalla moglie di un iraniano: costei adiva successivamente il Tribunale di Milano per ottenere la dichiarazione di stato libero essendo il matrimonio stato sciolto dall'intervenuto ripudio in Iran: la domanda viene naturalmente respinta trattandosi di un aggiramento della precedente decisione d'appello (Trib. Milano, 21 settembre 1967, in questa *Rivista*, 1968, p. 403 ss.). Nel caso deciso da App. Roma, 9 luglio 1973 (in *Dir. fam.*, 1974, p. 653 ss., nota di SCHWARZENBERG, *Ordine pubblico e riconoscimento in Italia dello scioglimento di matrimonio islamico per ripudio*), era stata addirittura la moglie italiana a chiedere al marito egiziano di ripudiarla, esonerandolo altresì dal versamento del saldo della dote e dal pagamento degli alimenti: la Corte nega il riconoscimento sia perché non si tratta di sentenza né di provvedimento di volontaria giurisdizione (come già rilevato, in relazione ad un ripudio sovietico, da Cass., 17 marzo 1955 n. 789, in *Foro pad.*, 1955, 417 ss., e in *Giust. civ.*, 1955, I, p. 1654 ss.), sia perché l'atto di ripudio è contrario all'ordine pubblico «italiano» in quanto prescinde da cause predeterminate dalla legge ed accertabili in contraddittorio, risolvendosi in una discriminazione ai danni della moglie (anche se è la moglie a richiederlo, la volontà ultima di ripudiare è infatti quella del marito). Rilevano per inciso la contrarietà all'ordine pubblico del ripudio anche App. Napoli, 20 aprile 1973, in *Dir. giur.*, 1973, p. 365 ss., e App. Trieste, 23 ottobre 1980, in questa *Rivista*, 1982, p. 395 ss. Non ha chiesto invece

nunciare lo scioglimento del matrimonio tra un cittadino «islamico» e una cittadina italiana: essendo in principio applicabili le leggi nazionali di entrambi i coniugi (in base al previgente art. 17 disp. prel. cod. civ.),<sup>77</sup> ed essendo la legge nazionale del marito inapplicabile in quanto in contrasto con l'ordine pubblico, il divorzio è stato pronunciato alla luce della legge nazionale della moglie, ossia della legge n. 898 del 1970 sul divorzio.<sup>78</sup>

In un solo caso, invece, la domanda di scioglimento del matrimonio riguardava due stranieri (iraniani) ed è stata rigettata in quanto il marito invocava specificamente la norma del codice civile iraniano (art. 1133) per cui «l'uomo potrà divorziare dalla moglie ogniqualvolta lo vorrà». Il Tribunale e successivamente la Corte d'Appello di Milano<sup>79</sup> hanno ritenuto che si trattasse di un vero e proprio ripudio unilaterale («la volontà del marito di divorziare non è subordinata alla ricorrenza di alcun presupposto di fatto, e si risolve nel suo arbitrio, (e inoltre) la posizione della moglie, nella stessa fattispecie, non assume alcuna rilevanza ai fini della pronuncia di divorzio, e la volontà di lei non può comunque paralizzare il diritto del marito richiedente»). Il fatto che la legge iraniana prevedesse anche ipotesi di divorzio su istanza della moglie non escludeva «né la disparità di trattamento rispetto al marito, che può semplicemente ripudiare la moglie, né (ed

---

il riconoscimento del ripudio intervenuto in Marocco, ma lo scioglimento del matrimonio in base alla legge n. 898/1970, la moglie italiana di un marocchino già risposato: per problemi di giurisdizione la vicenda è stata esaminata da Trib. Cremona, 2 febbraio 1973, in questa *Rivista*, 1974, p. 269 ss.; App. Brescia, 9 novembre 1973, *ivi*, p. 306 ss.; e Trib. Cremona, 27 marzo 1974, *ivi*, p. 307 ss. in calce. Ricordo che la risoluzione del 2005 dell'Institut de droit international limita l'intervento dell'ordine pubblico ai casi in cui la moglie ha o ha avuto la cittadinanza dello Stato richiesto o di uno Stato che ignora il ripudio, o sia *ivi* residente abitualmente, e sempre che ella non abbia acconsentito al ripudio o abbia beneficiato di una protezione pecuniaria sufficiente.

<sup>77</sup> «Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono».

<sup>78</sup> Trib. Milano, 24 marzo 1994, in questa *Rivista*, 1994, p. 853 ss. (il marito era iraniano, la moglie italiana: i giudici hanno invocato l'art. 12-*quinquies* introdotto con la novella n. 74/1987 – «Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge» – ritenendo equiparabile all'assenza dell'istituto del divorzio la presenza di un istituto, il ripudio appunto, che «in realtà nulla (ha) di simile» al nostro divorzio); Trib. Milano, 11 marzo 1995, in questa *Rivista*, 1996, p. 129 ss. (il marito era egiziano, la moglie italiana). In precedenza il Tribunale di Roma (8 ottobre 1975, in questa *Rivista*, 1976, p. 383 ss.), richiesto di pronunciare la separazione personale tra una cittadina inglese e un cittadino iraniano, aveva ritenuto applicabile la sola legge nazionale del marito in virtù dell'art. 18 disp. prel. cod. civ. («I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati... dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio»): posto che la legge iraniana non conosceva la separazione ma contemplava il ripudio unilaterale, ed era pertanto da ritenersi contraria all'ordine pubblico «interno», i giudici hanno pronunciato la separazione in base alla legge italiana. In dottrina v. BARATTA, *Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato*, Milano, 2004, p. 26 ss.

<sup>79</sup> App. Milano, 17 dicembre 1991, in questa *Rivista*, 1993, p. 109 ss.

è questo l'aspetto decisivo) il carattere umiliante, per il soggetto che lo subisce, del ripudio, istituto pur sempre ammesso, e che qui viene direttamente ed esclusivamente in considerazione». La Corte d'Appello è giunta pertanto alla conclusione che il ripudio è contrario all'ordine pubblico internazionale,<sup>80</sup> inteso come insieme dei «principi più generali radicati nella civiltà giuridica comune all'area della quale l'Italia fa parte»: del resto «il carattere dell'istituto, umiliante per la donna ripudiata, è comunemente riconosciuto anche nelle società nelle quali l'istituto è ammesso, trovando generalmente un correttivo nel costume sociale ostile, e nel timore della reazione dei parenti della ripudiata».

Una considerazione merita infine di essere svolta. Dal momento che il limite dell'ordine pubblico ha la funzione di impedire la produzione in Italia – da parte di norme o sentenze straniere – di «effetti» contrari ai nostri principi fondamentali, il suo intervento dovrebbe essere vagliato caso per caso, e ammesso solo in via eccezionale. La tendenza giurisprudenziale a farlo scattare sistematicamente, ogniqualevolta si discuta di ripudio, ne tradisce la *ratio*: non è piuttosto contrario ai nostri principi tenere legata ad un matrimonio una donna che, avendo acconsentito al ripudio o addirittura avendone chiesto il riconoscimento in Italia (magari per potersi riposare), ritenga ormai irrimediabile la rottura della vita coniugale.<sup>81</sup>

10. Un problema che forse il giudice italiano si troverà in futuro a dover affrontare con una certa frequenza è quello della nascita di figli, fuori dal matrimonio, da genitori uno italiano e l'altro cittadino di uno Stato islamico. Finora sono due le vicende giunte in Cassazione, entrambe nel 1999: nel primo caso italiano era il padre, nel secondo la madre.

Con sentenza 8 marzo 1999 n. 1951,<sup>82</sup> la Suprema Corte decide in

<sup>80</sup> Il «contrasto... con l'ordine pubblico interno italiano... nella specie sarebbe insufficiente a negare ingresso all'azione, data l'estraneità dei coniugi – pur sposati in Italia e qui residenti da almeno dodici anni, ma entrambi di nazionalità iraniana – all'ordinamento italiano». La Corte distingue quindi tra ordine pubblico interno, invocabile in fattispecie interne (o quasi interne), e ordine pubblico internazionale, invocabile in fattispecie estranee al nostro ordinamento. Per una critica a questa distinzione v. MOSCONI, CAMPIGLIO, *Diritto* cit. *Parte generale* cit., pp. 231 ss., 238 s.

<sup>81</sup> In merito agli effetti del ripudio sul permesso di soggiorno concesso alla straniera a titolo di ricongiungimento familiare v. GALOPPINI, *Il ripudio e la sua rilevanza nell'ordinamento italiano*, in *Dir. fam.*, 2005, p. 969 ss., a p. 988 s.

<sup>82</sup> In questa *Rivista*, 2000, p. 130 ss.; in *Fam. dir.*, 1999, p. 449 ss., nota di CLERICI (*Dichiarazione giudiziale di paternità e diritto marocchino*); e in *Giust. civ.*, 1999, I, p. 2005 ss., nota di PATRUNO (*Filiazione naturale ed ordine pubblico internazionale: un'interessante applicazione*). Si veda anche CORBETTA, *Osservazioni in materia di diritto di famiglia islamico e ordine pubblico internazionale italiano*, in *Dir. imm. e cittadinanza*, 2000, n. 3, p. 18 ss., a p. 32 s. La motivazione addotta in appello, a conferma del giudizio di primo grado, è stata giudicata dalla Cassazione errata. Dopo aver dichiarato applicabili, in forza dell'art. 17 disp. prel. cod. civ., la legge italiana (legge nazionale del padre) e quella marocchina (legge nazionale del fi-

merito all'azione di dichiarazione giudiziale di paternità promossa da una donna marocchina nei confronti di un italiano. Nonostante il richiamo delle leggi nazionali di padre (legge italiana) e figlio (legge marocchina) in forza dell'allora vigente art. 17 disp. prel. cod. civ., è tuttavia il diritto italiano a doversi applicare in via esclusiva in virtù del limite dell'ordine pubblico. Infatti è evidente come una norma, come quella marocchina, «che si ispira ad un rifiuto assoluto di protezione della filiazione naturale, della quale esclude ogni rilievo, se non al fine di determinare addirittura una conseguenza sanzionatoria (penale) nei confronti del genitore, non possa essere inserita nel nostro ordinamento, per contrasto con un principio di ordine pubblico internazionale italiano, che alla filiazione naturale assegna comune rilievo e tutela. Il nostro ordinamento riconnette al fatto della procreazione la posizione di figlio ed il relativo *status*, a tutela di una fondamentale esigenza della persona, dalla quale deriva il diritto all'affermazione pubblica di tale posizione... Se... per l'ingresso di una normativa straniera sulla materia non è certo richiesto che esso riproduca una... parificazione di posizione e tutela (dei figli legittimi e naturali come quella prevista dalla legge italiana), contrastano tuttavia con i principi fondamentali che riguardano la persona nel nostro ordinamento le regole che negano giuridicità ad una qualunque specie di filiazione». Queste considerazioni saranno richiamate dalla stessa Cassazione in un caso del 2006, «tutto straniero».<sup>83</sup>

Sempre nel 1999 la Corte si trova di fronte un caso speculare rispetto a

---

glio), la Corte d'Appello di Roma aveva infatti applicato in via esclusiva la legge italiana invocando l'art. 16 disp. prel., che – si legge nella sentenza romana – ammette lo straniero al godimento dei diritti civili spettanti al cittadino italiano: nessun accenno veniva fatto alla condizione di reciprocità ivi prevista, condizione che non avrebbe potuto essere provata dal momento che il diritto marocchino non prevede l'accertamento di rapporti di filiazione fuori dal matrimonio. Di qui il ricorso da parte dell'uomo alla Cassazione, che conferma il giudizio di merito, escludendo però l'applicabilità dell'art. 16 suddetto. Questo, infatti, non solo subordina l'equiparazione dello straniero al cittadino alla condizione di reciprocità, che non è stata provata, ma è comunque inapplicabile ai rapporti di famiglia, e quindi al caso di specie. L'inapplicabilità ai rapporti di famiglia è giustificata in modo, a mio avviso, non convincente: secondo la Corte infatti essa discenderebbe dall'esclusione di tali rapporti dalla protezione apprestata dall'art. 17, comma secondo disp. prel. per di chi entra in relazione con un incapace. Sulla portata dell'art. 16 disp. prel. si veda il mio *Qualche riflessione in tema di reciprocità con riferimento alla surroga dell'ente straniero di assicurazione sociale*, in questa *Rivista*, 1992, p. 861 ss., a p. 870 ss.

<sup>83</sup> Cass., 28 dicembre 2006 n. 27592, in questa *Rivista*, 2007, p. 443 ss. e in *Riv. dir. int.*, 2007, p. 886 ss. Un cittadino egiziano chiedeva al Tribunale per i minorenni di Roma di poter riconoscere la figlia nata da una relazione adulterina con una cittadina peruviana, che si opponeva al riconoscimento. Il Tribunale, verificata in base alla legge egiziana la capacità di effettuare il riconoscimento, accoglie la domanda. La Corte d'Appello di Roma conferma la decisione di primo grado nel merito, ma non nella motivazione. Infatti la legge egiziana, applicabile in base all'art. 35 comma 2 della legge n. 218/1995 («La capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge nazionale»), conosce la paternità unicamente nell'ambito del matrimonio, ossia in un'ipotesi diversa da quella in esame. Il riconoscimento de-

quello appena illustrato: un padre tunisino viene autorizzato dal Tribunale per i minorenni di Milano a riconoscere, in base all'art. 250 cod. civ., la figlia avuta da un'italiana. Costei ricorre in appello, adducendo la contrarietà all'interesse della minore del riconoscimento da parte di un uomo che aveva dato segni di fanatismo religioso. La Corte d'Appello di Milano respinge il ricorso sostenendo tra l'altro – si legge nella sentenza di ultimo grado – che «la mera diversità culturale, di origini, di etnia e di religione non poteva di per sé costituire elemento significativo al fine di escludere l'interesse del minore all'acquisizione della doppia genitorialità» e che «un fanatismo religioso... in ipotesi avrebbe potuto assumere rilievo dirimente soltanto allorché si fosse tradotto in una indebita compressione dei diritti di libertà del minore o in un pericolo per la sua crescita, secondo canoni riconosciuti da tutte le società civili, ma nella specie la stessa (madre) aveva... percepito elementi di integralismo soltanto perché (il padre) si arrabbiava per come si vestiva o vestiva la bambina ed, inoltre, le faceva spesso vedere delle cassette sulla vita e sulla religione musulmana». La donna ricorre quindi in Cassazione, lamentando la scarsa considerazione prestata dai giudici milanesi all'interesse della bambina e la mancata presa d'atto «della concezione unitaria della religione e dello Stato espressa dall'Islam», che si traduce in principi giuridici discriminatori nei confronti della donna. La Cassazione, con sentenza 27 ottobre 1999 n. 12077,<sup>84</sup> respinge il ricorso: sarebbe infatti contrario alla nostra Costituzione (articoli 8, comma primo e 19) negare il riconoscimento di paternità su base meramente religiosa. Non solo, ma il pericolo che la bambina venga «attratta» nell'ordinamento giuridico del padre è puramente ipotetico, dal momento che la bambina è, e rimarrà, cittadina italiana e dunque i suoi rapporti con i genitori – e in particolare la potestà dei genitori – saranno regolati dalla legge italiana (l'art. 36 della legge n. 218 del 1995 richiama infatti la legge nazionale del figlio).<sup>85</sup> Insomma, il presunto «automatismo tra riconosci-

---

ve comunque ritenersi possibile in virtù dell'art. 16 comma 2 della legge n. 218/1995 che rende applicabile la legge italiana allorché la legge straniera richiamata produce effetti contrari all'ordine pubblico: ed è questo sicuramente il caso della legge egiziana che nega giuridicità alla filiazione naturale. Il riconoscimento è pertanto ammissibile in base all'art. 250 cod. civ. La Cassazione conferma la decisione di secondo grado: il riconoscimento del figlio naturale, già riconosciuto da un genitore, «costituisce un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, garantito dall'art. 30... della Costituzione entro i limiti stabiliti dalla legge (art. 250, quarto comma cod. civ.), ...il quale non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione del medesimo». Esiste nel nostro ordinamento «un principio di ordine pubblico (internazionale) che riconosce il diritto alla acquisizione dello *status* di figlio naturale a chiunque sia stato concepito, indipendentemente dalla natura della relazione tra i genitori».

<sup>84</sup> In *Arch. civ.*, 2000, p. 306 ss.; e in *Dir. fam.*, 2000, p. 614 ss.

<sup>85</sup> In un caso risalente la Cassazione, investita di una controversia in merito all'affidamento di un minore iraniano a seguito di separazione dei genitori (padre iraniano, madre italiana), si era trovata di fronte alla norma iraniana secondo cui i figli minori maschi devono essere affidati

mento ed attrazione della bambina nell'ordinamento giuridico paterno... non è ravvisabile».<sup>86</sup>

La Cassazione ha in definitiva assunto una posizione netta nei confronti delle norme islamiche che non permettono l'accertamento formale del rapporto di filiazione naturale. Queste norme sono inapplicabili perché contrarie ai principi informatori del nostro diritto di famiglia: ma non solo, esse sono contrarie anche alle norme internazionali a tutela dei diritti umani. Il riferimento è evidentemente all'art. 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita familiare ivi compreso il diritto di veder accertato il proprio *status familiare*:<sup>87</sup> ma è anche agli articoli 3 («In tutte le azioni relative ai fanciulli... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»), 7 («Il fanciullo... ha..., nella misura del possibile, il diritto a conoscere ed ad essere allevato dai suoi genitori»)<sup>88</sup> e 8 («Gli Stati parti si impegnano a rispettare... le... relazioni familiari (del fanciullo)...») della convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.

L'intervento del limite dell'ordine pubblico in questo settore è dunque sicuramente necessario. In altro senso si è espresso l'Institut de droit international nella già citata risoluzione del 2005, dove si legge che gli Stati «pourront opposer l'ordre public» all'applicazione di leggi straniere che proibiscono lo stabilimento della filiazione fuori dal matrimonio, nei casi in cui (e, pare, in questi soltanto) il figlio ha la cittadinanza dello Stato del foro o di uno Stato che ammette lo stabilimento di quella filiazione, o vi ha la residenza abituale.

Evidentemente l'intervento del limite dell'ordine pubblico permette in queste ipotesi di stabilire in Italia una filiazione naturale «claudicante», che

---

al padre dall'età di due anni (art. 1169 cod. civ. iraniano): e aveva invocato il limite dell'ordine pubblico a tutela dell'uguaglianza dei genitori, e dell'interesse del minore (*ex art. 155 cod. civ. it.*: Cass., 27 febbraio 1985 n. 1714, in questa *Rivista*, 1986, p. 368 ss., e in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 2585 ss.). Un caso analogo si era già presentato nel 1977 al Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna (decreto 22 gennaio 1977, in *Dir. fam.*, 1977, p. 645 ss., nota di PUCCI, *Normativa straniera applicabile ex art. 20 dispos. legge in gener. e tutela costituzionale dell'interesse dei minori*): la legge nazionale del padre saudita non è stata applicata – oltre che per il fatto di non essere stata provata – perché, prevedendo in assoluto l'affidamento del figlio al padre, contrastava con l'ordine pubblico. Nel decreto il Tribunale dichiara inoltre manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 disp. prel., che dieci anni più tardi sarebbe stato invece dichiarato incostituzionale (Corte Cost., 10 dicembre 1987 n. 477, in questa *Rivista*, 1988, p. 67 ss., e in *Riv. dir. int.*, 1988, p. 220 ss.).

<sup>86</sup> La Corte non chiarisce comunque a che titolo sia stata ritenuta applicabile la legge italiana (e precisamente l'art. 250 cod. civ.) e non sia stata neppure ventilata l'applicabilità della legge tunisina.

<sup>87</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, 13 giugno 1979, *Marchx c. Belgio*, Serie A, n. 31.

<sup>88</sup> Questo diritto è stato incluso nel testo della convenzione su proposta di dieci Stati islamici (Algeria, Egitto, Giordania, Iraq, Kuwait, Libia, Marocco, Oman, Pakistan, Tunisia). Non è stata viceversa inclusa una norma specificamente dedicata al diritto all'accertamento della filiazione.

nello Stato nazionale del genitore non sarà riconosciuta: come del resto non sarà riconosciuta in tutti gli altri Stati islamici.

11. Se, come abbiamo visto, quello del ripudio sembra al momento «congelato», un altro problema ha negli ultimi tempi occupato i nostri giudici: l'adozione da parte di «occidentali» di minori «islamici» affidati loro in base all'istituto islamico della *kafala*.<sup>89</sup> Si tratta in realtà solo di un aspetto del più generale problema rappresentato dal già ricordato divieto islamico dell'adozione di minori.

La *kafala* è un istituto a protezione del minore espressamente riconosciuto dalla convenzione di New York sui diritti del fanciullo (art. 20 comma 3),<sup>90</sup> e assimilato alle misure «occidentali» di protezione dei minori dalla convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (art. 3 lett. e).

La decisione di far rientrare la *kafala* nell'ambito di applicazione della convenzione dell'Aja si deve al Marocco,<sup>91</sup> che non a caso ha firmato il

---

<sup>89</sup> Sul problema v. LONG, *Ordinamenti giuridici occidentali, kafala e divieto di adozione: un'occasione per riflettere sull'adozione legittimante*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, II, p. 175 ss.; ORLANDI, *La kafala islamica e la sua riconoscibilità quale adozione*, in *Dir. fam.*, 2005, p. 635 ss.; PIZZOLANTE, *La kafala islamica e il suo riconoscimento nell'ordinamento italiano*, in questa *Rivista*, 2007, p. 947 ss.

<sup>90</sup> Dopo aver stabilito, al comma 1, che il fanciullo privo di famiglia o in condizione tale da dover essere allontanato dalla famiglia ha diritto a protezione, l'art. 20 prosegue: «Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi tra l'altro per mezzo di sistemazione in famiglia, della *kafala* di diritto islamico, dell'adozione... Nel ricercare soluzioni, si terrà debitamente conto della opportunità di una continuità nell'educazione del fanciullo, nonché delle sue origini etniche, religiose, culturali e linguistiche». Per un'applicazione giurisprudenziale dell'art. 20 comma 3 v. Cass., 4 novembre 1996 n. 9576, in questa *Rivista*, 1997, p. 944 ss.; in *Fam. dir.*, 1997, p. 25 ss., nota di GIACALONE; e in *Giust. civ.*, 1996, II, p. 3131 ss., nota di GIACALONE (*Sulla situazione di abbandono del minore straniero*).

<sup>91</sup> La stessa discussione del problema alla Conferenza si deve al Marocco: Doc. Trav. No. 10, in CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, *Actes et documents de la Dix-huitième session*, T. II, 1998, p. 230. Si veda anche la discussione in seno alla Commissione speciale, *Rapport de Séance n. 16*, 7 febbraio 1995. Nel 1994 la delegazione marocchina aveva avanzato, davanti alla Commissione speciale relativa all'attuazione della convenzione del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, la richiesta di elaborare un protocollo addizionale a detta convenzione, allo scopo di estenderne l'applicazione a «la prise en charge d'un enfant sous forme d'adoption n'entraînant pas la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et ses parents d'origine». La Commissione aveva respinto la richiesta, perché esorbitante dalla propria competenza. Di qui la proposta marocchina di far rientrare la *kafala* nell'ambito di applicazione della nuova convenzione sulla protezione dei minori. Nella *Note sur les propositions marocaines et précisions sur l'institution de la kafala* del Segretario generale aggiunto Dyer, la proposta è accolta ma viene sottolineata l'opportunità di valutare se far rientrare la *kafala* anche nella convenzione del 1993 sull'adozione internazionale, la quale – a differenza di quella del 1996 – si occupa, oltre che di questioni procedurali, anche di garanzie materiali (CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, *Actes cit.*, T. I, p. 86).

testo il giorno stesso della sua adozione (ratificandola poi il 22 agosto 2002). Va peraltro osservato che, in sede di Conferenza diplomatica, è stata inserita una norma (l'art. 33) per cui, qualora venga assunta in uno Stato contraente una misura di «recueil légal par *kafala*», in un altro Stato contraente non è sufficiente che le Autorità centrali (o altre autorità competenti) si consultino reciprocamente ma è necessario che si accordino preventivamente. Si tratta di una condizione procedurale supplementare (e, più precisamente, dell'unica procedura di consultazione obbligatoria prevista dalla convenzione) che prevedibilmente si traduce in una forma di controllo sull'immigrazione di minori islamici in Europa.<sup>92</sup> Resta verosimilmente fuori dall'ambito convenzionale la *kafala* disposta con atto notarile privato concluso tra le parti (ossia tra uno o entrambi i genitori naturali e il *kafil*), e successivamente omologato davanti al tribunale.

La prassi giurisdizionale al riguardo comincia ormai ad essere abbastanza cospicua anche in Italia, dove riguarda sempre provvedimenti marocchini. Il problema affrontato dai nostri giudici – come vedremo subito – è duplice, ed attiene al riconoscimento della *kafala* vuoi come motivo di ricongiungimento familiare in Italia, vuoi come adozione o affidamento preadottivo ad opera di coppie italiane.

Nel 2002 il Tribunale per i minorenni di Trento è stato adito da due coppie italiane a ciascuna delle quali, in qualità di *kafil*, l'autorità giudiziaria marocchina aveva affidato un minore: le coppie chiedevano la pronuncia di adozione dei piccoli marocchini, autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali ad entrare e risiedere permanentemente nel nostro Paese. Il Tribunale ritiene la *kafala* non equiparabile a un affidamento preadottivo e quindi non riconoscibile in Italia: «appare evidente – infatti – l'impossibilità di pronunciare l'efficacia di un provvedimento che non ha corrispondente nel diritto nazionale». Respingendo la domanda di adozione legittimante ordinaria, il Tribunale tuttavia, considerando la situazione dei minori ormai residenti in Italia, e alla luce dell'art. 20 della convenzione sui diritti del fanciullo, ritiene «non... preclusa ai coniugi... la possibilità di chiedere, nel preminente interesse del minore, l'adozione del medesimo secondo le forme degli artt. 44 ss. della legge n. 184 del 1983», ossia l'adozione prevista per i «casi particolari» (tra cui figura la «constatata impossibilità di affidamento preadottivo»)<sup>93</sup>. Stupisce comunque il fatto che la Commissione abbia auto-

<sup>92</sup> Il dubbio è avanzato da PICONE, *La nuova convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori*, in questa *Rivista*, 1996, p. 705 ss. (ora anche in PICONE, *Studi di diritto internazionale privato*, Napoli, 2003, p. 505 ss.), nota 106. «Cette consultation donne un pouvoir de contrôle sur la décision à l'autorité de l'Etat d'accueil et permet de régler par avance les conditions de séjour de l'enfant dans l'Etat d'accueil, notamment au regard des lois sur l'immigration en vigueur dans cet Etat»: così il Rapporto Lagarde, punto 143 (in CONFÉRENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ, *Actes cit.*, T. II, p. 592).

<sup>93</sup> Trib. min. Trento, decreto 11 marzo 2002, in questa *Rivista*, 2002, p. 1056 ss.; in *Dir.*

rizzato l'ingresso in Italia in base all'art. 32, a fini adottivi, di minori ben sapendo – perché così risulta dagli atti processuali – che la *kafala* non è equiparabile né all'adozione né all'affidamento preadottivo: e che, piú in generale, essa abbia autorizzato un ente a gestire le adozioni in un Paese – il Marocco, appunto – dove l'adozione è vietata.

Nel 2004 la Corte d'Appello di Bari<sup>94</sup> viene richiesta di riconoscere il provvedimento di omologa di una *kafala* emesso dal Tribunale di Casablanca, sí da permettere il ricongiungimento del minore alla *kafil* marocchina nel frattempo trasferitasi per lavoro in Italia. La Corte, dopo aver qualificato quello in oggetto come provvedimento di volontaria giurisdizione, come tale suscettibile di riconoscimento automatico in base agli articoli 65 e 66 della legge n. 218 del 1995, dichiara inammissibile la domanda. Né, in assenza di contestazione, è necessario procedere alla «verifica delle eventuali analogie e/o disparità tra la “kafala” con affidamento unipersonale ed il c.d. “affidamento familiare consensuale a persona singola”, ai fini dei rilievi d'ordine pubblico (art. 65 l. 218/1995) tanto interno in materia di affidamento (artt. 2, 4 comma 1 l. 184/1993), quanto internazionale (art. 20 convenzione – sui diritti del fanciullo –; art. 28 comma 3 d.lgs. n. 286/1998)». Comunque, considerato che il riconoscimento richiesto è finalizzato esclusivamente al ricongiungimento familiare, la Corte conclude che, «sulla scorta dell'art. 29 comma 7 d.lgs. n. 286/1998, la domanda di nulla osta al ricongiungimento deve essere avanzata, allo sportello unico presso la prefettura (o alle rappresentanze consolari), da chi vi abbia interesse».<sup>95</sup>

Venendo ora all'unico caso affrontato dalla Cassazione,<sup>96</sup> era in discussione un atto notarile di *kafala*, omologato dal Tribunale di Rabat, stipulato in Marocco da una coppia (presumibilmente italiana). Il console italiano nega al minore marocchino il visto d'ingresso in Italia, in base all'insanabile contrasto tra i principi informatori del diritto islamico (e specificamente il

---

*fam.*, 2004, p. 135 ss., nota di GALOPPINI (*L'adozione del piccolo marocchino, ovvero gli scherzi dell'eurocentrismo*); e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, I, p. 149 ss., nota di LONG (*Adozione “extraconvenzionale” di minori provenienti da Paesi islamici*: ivi è pubblicato anche il successivo decreto 10 settembre 2002).

<sup>94</sup> App. Bari, decreto 16 aprile 2004, in *Fam. dir.*, 2005, p. 61 ss., nota di GELLI (*La kafala di diritto islamico: prospettive di riconoscimento nell'ordinamento italiano*).

<sup>95</sup> Prima dell'ottenimento del provvedimento di omologa la donna si era già rivolta al Consolato italiano a Casablanca, che le aveva rifiutato il visto d'ingresso in Italia per il minore. Per altri casi di diniego, da parte dello stesso Consolato, del visto d'ingresso per i congiunti (sorella, e rispettivamente padre a carico e sorella) di un marocchino residente in Italia v. Trib. Biella, decreto 7 marzo 2000, in *Dir. imm. e cittadinanza*, 2000, p. 121 ss.; e Trib. Milano, decreto 12 marzo 2000, *ivi*, p. 127 ss.

<sup>96</sup> Cass., 4 novembre 2005 n. 21395, in questa *Rivista*, 2006, p. 791 ss., e in *Fam. dir.*, 2006, p. 243 ss., nota di GELLI (*Ancora sulla kafala di diritto islamico: opposizione del kafil alla dichiarazione dello stato di adottabilità*).

divieto di adozione) e l'ordinamento italiano. Il minore entra comunque in Italia, dove viene allontanato dalla coppia e dichiarato dal Tribunale per i minorenni di Torino in stato di adottabilità. La coppia si oppone al decreto, ma la Corte d'Appello nega loro la legittimazione all'opposizione, in base all'art. 17 della legge n. 184 del 1983, che riserva tale legittimazione al Pubblico Ministero, ai genitori o parenti, e al tutore. La Corte ritiene infatti che il *kafil* non possa essere assimilato al tutore, perché in base alla legge marocchina il *kafil* è un mero custode, affidatario del minore, sottoposto per certi atti all'autorizzazione di un *wali*, e precisamente del governatore della prefettura o – in caso di espatrio del minore – del console del Marocco competente per l'area di residenza del minore. Questa conclusione non implica – né presuppone – il mancato riconoscimento in Italia della *kafala* marocchina. La Corte d'Appello infatti non condivide l'affermazione del Tribunale per i minorenni secondo cui il provvedimento del Tribunale di Rabat non può essere riconosciuto in quanto contrario ai principi fondamentali del nostro diritto di famiglia, e dell'adozione in particolare: anzi, è proprio in base al diritto marocchino, che deve essere applicato secondo i propri criteri di interpretazione (*ex art. 15 della legge n. 218/1995*), che va negata al *kafil* la qualifica di tutore e rappresentante. La Cassazione conferma la sentenza d'appello.

La vicenda assume un valore emblematico delle difficoltà di conciliare l'apertura verso ordinamenti così diversi da quelli occidentali con i precetti del nostro diritto positivo (nella fattispecie, processuale). Da un lato, infatti, si dichiara la non contrarietà all'ordine pubblico della *kafala* omologata dall'autorità giudiziaria straniera, e dunque in principio<sup>97</sup> la sua efficacia automatica in Italia, con la conseguenza che il minore in Italia non dovrebbe essere considerato in stato d'abbandono, e quindi di adottabilità; dall'altro si conclude che, in base ad una norma processuale italiana (l'art. 17 della legge sull'adozione), i *kafil* non sono legittimati ad opporsi al decreto che dichiara lo stato di adottabilità perché non figurano nell'elenco tassativo dei soggetti legittimati all'opposizione. Resta da chiedersi se veramente la figura del *kafil* sia così diversa da quella del tutore, ossia se la *kafala* non possa essere assimilata ad una misura di protezione dei minori (come suggerisce del resto la già ricordata convenzione dell'Aja del 1996).

Recentemente (nel 2007) la *kafala* è nuovamente giunta davanti alla Corte d'Appello di Torino.<sup>98</sup> Anche in questo caso il ricorso verteva sulla conces-

<sup>97</sup> Ciò non esclude, naturalmente, che nel singolo caso concreto la *kafala* sia effettivamente suscettibile di produrre effetti contrari all'ordine pubblico, e non sia pertanto riconoscibile. Così, in un caso di minore affidato in *kafala* da genitori in grado di allevarlo meglio del *kafil*, il Tribunale di Reggio Emilia ha invocato il limite dell'ordine pubblico: Trib. Reggio Emilia, ord. 9 febbraio 2005, in *Dir. imm. e cittadinanza*, 2005, n. 2, p. 183 ss. (v. PIZZOLANTE, *La kafala cit.*, p. 968).

<sup>98</sup> App. Torino, decreto 28 giugno 2007, in *Dir. imm. e cittadinanza*, 2007, n. 3, p. 142 ss.

sione del visto d'ingresso di un *makeful* marocchino per ricongiungimento familiare con i *kafil* già marocchini, ora italiani. Nel silenzio del Consolato a Casablanca, la coppia presenta ricorso al Tribunale di Torino, che ritiene la *kafala* non riconoscibile in Italia in quanto non assimilabile ad alcun istituto noto al diritto italiano, e comunque contraria al principio costituzionale di uguaglianza in quanto subordinata alla fede islamica del *kafil*: a nulla rilevando il riconoscimento di detto istituto nella convenzione sui diritti del fanciullo di cui l'Italia è parte. La Corte d'Appello fa invece leva proprio su detta convenzione e sul principio dell'interesse superiore del fanciullo (che lo stesso art. 28 comma 3 del testo unico sull'immigrazione dichiara prioritario in sede di ricongiungimento familiare) per affermare la conformità all'ordine pubblico – interno e internazionale – della *kafala*, e la sua efficacia automatica in Italia in base all'art. 66 della legge n. 218 del 1995.

La qualificazione della *kafala* è comunque un problema destinato probabilmente a porsi ai nostri giudici anche sotto un altro aspetto. È infatti facilmente prevedibile, in prospettiva, la richiesta da parte di cittadini marocchini di provvedimenti di *kafala* nei confronti di minori in stato di necessità. Dovendo individuare la norma di conflitto applicabile, i nostri giudici si troverebbero di fronte all'alternativa tra adozione (disciplinata dall'art. 38 della legge n. 218/1995) e protezione dei minori (disciplinata dall'art. 42 della medesima legge). Poiché, come si è visto, la *kafala* non crea alcun vincolo di filiazione, credo sia da considerarsi misura di protezione del minore,<sup>99</sup> regolata – alla luce della nazionalizzazione operata dall'art. 42 – dalla convenzione dell'Aja del 1961, la quale utilizza la residenza abituale del minore sia come titolo di giurisdizione che come criterio di collegamento. Conseguentemente, la pronuncia di *kafala* non potrebbe essere ottenuta né nei confronti di minore residente in Marocco (non godendo i giudici italiani di giurisdizione) né nei confronti di minore residente in Italia (essendo la *kafala* istituto ignoto al diritto italiano). In questa seconda ipotesi, peraltro, potrebbe essere emanato – ove ne ricorrano, evidentemente, le condizioni – un provvedimento di adozione in base alla legge italiana: sebbene infatti la legge n. 218 del 1995 richiami, in materia di adozione, la legge nazionale degli adottanti (o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza comune o di prevalente localizzazione della loro vita matrimoniale: art. 38 comma 1), una norma di applicazione necessaria (l'art. 37 *bis* della legge sull'adozione, richiamata dall'art. 41 comma 2) stabilisce che «al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento».

12. Dal quadro che è venuto delineandosi nelle pagine precedenti

<sup>99</sup> B. UBERTAZZI, *La capacità delle persone fisiche nel diritto internazionale privato*, Padova, 2006, p. 231, invece, sostiene l'assimilazione all'adozione.

emerge in tutta evidenza la difficoltà di integrazione della comunità islamica in Italia. Il ricorso agli strumenti giuridici «generali», ossia al sistema di diritto internazionale privato (legge n. 218/1995), si rivela talvolta insufficiente: in particolare la valvola di sicurezza costituita dal limite dell'ordine pubblico – limite per sua natura indeterminato e rimesso alla discrezionalità del singolo operatore giuridico (giudice civile o amministrativo, ufficiale dello stato civile, ecc.) – rischia di determinare una difesa a oltranza del nostro ordinamento. Di qui l'opportunità di predisporre strumenti giuridici «speciali», cioè norme *ad hoc*.

Alla predisposizione di tali norme potrebbero provvedere sicuramente gli organi legislativi, emanando leggi speciali sul modello dell'inglese *Matrimonial Proceedings (Polygamous Marriages) Act* del 1972,<sup>100</sup> ma anche gli organi dell'Esecutivo, prendendo l'iniziativa di negoziare trattati bilaterali con i Paesi islamici di provenienza degli immigrati in Italia (*in primis* con il Marocco: sull'esempio della convenzione franco-marocchina del 1981 sullo statuto delle persone e della famiglia, e sulla cooperazione giudiziaria).

Finora tuttavia il nostro Paese, sulla scia della Spagna (legge n. 26/1992), ha tentato una terza via, ossia quella di un'intesa con la comunità islamica in Italia. Si tratta di una via che, a partire dal 1984, ha portato già alla stipulazione di una serie di intese con le rappresentanze di altre confessioni religiose (Tavola Valdese e Unioni delle chiese avventiste del Settimo Giorno, delle comunità ebraiche e delle Chiese evangeliche battiste), ma che, in relazione alla comunità islamica, appare assai più complessa e difficile: come dimostra del resto il fatto che nessuna delle bozze finora predisposte (l'ultima delle quali risale al 1996) sia andata a buon fine.

Le ragioni di questa difficoltà sono sostanzialmente due. In primo luogo, a differenza di quelle con altre confessioni religiose, l'intesa con la comunità islamica accrediterebbe non solo un certo modello religioso, ma anche un certo modello sociale, e riguarderebbe – oltre ai pochi islamici cittadini italiani – l'intera *ummah* islamica. L'intesa insomma si risolverebbe non in un fatto meramente interno italiano, ma in un atto di politica estera, al punto che gli Stati islamici potrebbero controllarne l'osservanza a tutela degli interessi religiosi dei musulmani in Italia.<sup>101</sup> In secondo luogo, operando in Italia tre diverse rappresentanze islamiche – AMI (Associazione musulmani italiani), COREIS (Comunità religiosa isla-

<sup>100</sup> Da ultimo v. SHAH, *Attitudes to Polygamy in English Law*, in *Int. Comp. Law Quarterly*, 2003, p. 369 ss.

<sup>101</sup> Cfr. MUSSELLI, *Dai concordati alla problematica islamica: Religione e diritto in Italia e in Europa*, 2<sup>a</sup> ed., Pavia, 2006, p. 154 ss. È per questo motivo che la Germania, per esempio, non ha tentato la via dell'intesa, ma ha preferito continuare ad affidarsi alla sensibilità dei giudici; tale sensibilità è testimoniata da uno studio promosso dal Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Amburgo: BASEDOW, YASSARI (eds.), *Iranian Family and Succession Laws and their Application in German Courts*, Tübingen, 2004.

mica) e UCOI (Unione delle comunità islamiche in Italia) – diventa delicato scegliere l'interlocutore. Ed anche per questo motivo nel 2005 il Ministro dell'interno Pisanu ha istituito la Consulta per l'Islam italiano, composta dai dirigenti delle varie associazioni islamiche e dotata di poteri consultivi.

Se alle difficoltà segnalate si aggiungono i recenti problemi di sicurezza pubblica legati al fondamentalismo islamico e al terrorismo, è facile prevedere che il cammino verso l'integrazione sarà ancora lungo.

